

scorso una esposizione la più chiara ed esplicita dello stato delle nostre finanze che forse sia stata mai fatta, ed ha messo per base che, onde ottenere il desiderato perfetto equilibrio, è necessario che la Camera voti queste quattro leggi da lui presentate.

La Commissione ha studiato questa per la prima ed ha trovato che era accettabile, quindi è pronta a difenderla, e quando si passerà alla discussione degli articoli, come relatore, io mi riserverò di dare quegli schiarimenti speciali che la Camera mi chiederà, e che io sono in grado di darle.

LOUARAZ. Je demande la parole pour un fait personnel.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LOUARAZ. L'honorable rapporteur de la Commission vient de me faire dire ce que je n'ai pas dit, en me classant dans la série des orateurs qui ont formellement repoussé la loi. Quant à moi, je n'ai pas déclaré que je la rejetais d'une manière absolue: j'ai dit seulement que je ne l'accepterais, au nom de mon pays, qu'autant qu'elle serait acceptable, c'est-à-dire, qu'elle serait modifiée de manière à pouvoir être supportée; j'ai dû rétablir le fait.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, non posso mettere ai voti la proposto Mellana.

La parola spetta al ministro della guerra.

**PROGETTO DI LEGGE
SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO.**

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera la legge di avanzamento nell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 823, 834 e 836.)

Essendo questa una legge molto elaborata e dal Ministero e da molte Commissioni, si può dire che ora è ridotta ad una grandissima semplicità. La Camera poi non ignora che essa è già stata discussa e votata dal Senato.

Pregherei pertanto la Camera a volerla discutere in questa Sessione, perchè se fosse portata all'altra Sessione, potrebbero derivarne inconvenienti.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro della guerra della presentazione di questa legge che sarà stampata e distribuita negli uffici.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'imposta personale e mobiliare.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Atti diversi — Verificazione di poteri — Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale-mobiliare — Reiezione della proposta Mellana per la riproduzione del primo progetto di legge — Proposizione soppressiva del deputato Michelini dell'articolo 1 — Approvazione del medesimo — Emendamento del deputato Depretis all'articolo 2 — Opposizioni del relatore Torelli, del ministro dell'istruzione pubblica, e dei deputati Deforesta e Farina Paolo — Parlano i deputati Michelini, De Viry, Mantelli, Chiarle, Riccardi, Valerio, Iosti, Biancheri, Garelli — Emendamenti diversi — Reiezione degli emendamenti Depretis, Agnès e Leone — Approvazione di quello del deputato Iosti, e degli articoli 2 e 3 — Emendamento del deputato Bottone all'articolo 4 portante la quotità della pigione — Osservazioni dei deputati Torelli relatore, Lanza, Michelini e Biancheri — Rinvio.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valvassori sul sunto delle petizioni.

VALVASSORI. Colla petizione 8061, il cui sunto venne

letto ieri alla Camera, il municipio di Sannazzaro de' Burgondi, provincia della Lomellina, fa istanza onde la Camera voglia il più presto possibile approvare il progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici per il prolungamento sino ad Arona della ferrovia da Genova a Novara e per la navigazione sul lago Maggiore.

Siccome esiste già una Commissione incaricata di esaminare questo progetto di legge, così pregherei la Camera a voler inviare questa petizione alla Commissione medesima.

PRESIDENTE. Sarà inviata come al solito.

VALERIO. Ho mandato speciale dei municipi di Corana, Cervesina e Mezzana Rabattone, di presentare alla Camera alcune petizioni, le quali riguardano gli abusi introdottisi nella coltivazione del riso in quei paesi. In onta alla legge la quale regge questa materia, la coltivazione del riso si estese

grandemente nel Vogherese, con grave danno della salute degli abitanti di que' comuni.

Depongo queste petizioni sul banco della Presidenza; e poichè è presente il signor ministro dell'interno, io lo pregherei a voler dire alla Camera a che punto si trovi il progetto di legge che deve regolare la coltura del riso da lungo tempo promesso, e pel quale venne nominata una Commissione. Sinora non venne presentata questa legge che altamente interessa l'igiene di alcune nostre principali provincie, ed è aspettata con molta impazienza da tutti coloro che hanno a cuore il benessere delle popolazioni.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. La Commissione è al termine de' suoi lavori, e fra pochi giorni deve comunicarli. Io mi riservo di rivederli, e tosto che abbia potuto formarmi un'idea precisa sullo stato della questione, e sui lavori fatti dalla Commissione, mi farò un dovere di presentare il progetto di legge di cui si tratta.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mantelli per riferire intorno ad un'elezione.

MANTELLI, relatore. A nome del VI ufficio ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Moncalvo.

In questo collegio sono iscritti 460 elettori, i quali si trovano divisi in quattro sezioni, quella cioè di Ottiglio con 100 iscritti, quella di Montiglio con 136, quella di Villadeati con 85, e quella di Moncalvo con 141.

Nella prima sezione comparvero 52 elettori, e ripartirono i loro voti nel modo seguente: il professore emerito Alberto Minoglio ebbe voti 44; Turina Massino, redattore della *Patria*, 7; cavaliere Federico Montiglio 1.

Nella sezione di Montiglio si presentarono 160 votanti, ed i loro suffragi furono così divisi: professore Alberto Minoglio voti 51; Turina Massino 7; teologo Celotti 1; scheda annullata 1.

Nella sezione di Villadeati votarono 53 elettori, ed il risultato ne fu il seguente: professore Alberto Minoglio voti 27; cavaliere Montiglio Federico 3; avvocato Manacorda Giulio 1; schede annullate 2.

Nella sezione di Moncalvo i votanti furono 98, e ripartirono i loro voti nel seguente modo: professore Alberto Minoglio voti 66; avvocato Manacorda Giulio 26; Turina Massino 4; professore Bertoldi 1; avvocato Massa 1.

In seguito radunatisi i presidenti delle quattro sezioni per lo scrutinio definitivo, si rilevò che il professore emerito Alberto Minoglio riportò voti 188, i quali superarono la metà dei votanti ed il terzo degli elettori, iscritti, di maniera che il professore Alberto Minoglio venne proclamato deputato.

Tutte le operazioni seguirono regolarmente, non vi fu alcuna reclamo nè durante le operazioni medesime dell'elezione nè posteriormente, dimodochè a nome del VI ufficio io conchiudo perchè dalla Camera venga confermata l'elezione del professore emerito Alberto Minoglio a deputato di Moncalvo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni del VI ufficio...

CAVOUR G. Desidererei di sapere dal signor relatore se il professore Minoglio è regio impiegato.

MANTELLI, relatore. È professore emerito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione della nomina a deputato del collegio di Moncalvo del signor professore emerito Alberto Minoglio.

(La Camera approva.)

La parola spetta al deputato Cavallini per riferire anche sopra un'elezione.

CAVALLINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio elettorale di Ovada.

Questo collegio consta dei mandamenti di Ovada, Ponzzone e Carpeneto.

Il mandamento di Mollare, a termini dell'articolo primo della legge 19 gennaio 1850, fu col decreto reale di convocazione del 6 gennaio p. p. riunito a quello più vicino, cioè al mandamento di Ovada.

Il collegio pertanto di Ovada si compone delle tre sezioni di Ovada, Ponzzone e Carpeneto.

Gli elettori iscritti nella sezione di Ovada ascendono a 164; presero parte alla votazione elettori 77.

L'avvocato Francesco Gilardini riportò voti 47; l'avvocato Luigi Musso Montebruno 27; l'avvocato Paolo Borgata 1; il signor Tito Borgata 1; il signor Antonio Rebbora 1.

Nella sezione di Ponzzone gli elettori iscritti sono 46; votarono elettori 27; l'avvocato Musso Montebruno ebbe voti 11; l'avvocato Francesco Gilardini 11; il conte Gaioli Boidi 3; il signor Carlo Augusto Cerretti 1; il conte Alessandro Sanfronte 1.

Nella sezione di Carpeneto gli elettori iscritti sono 59; i votanti 32; l'avvocato Francesco Gilardini ebbe voti 31; l'avvocato Domenico Gilardini 1.

Complessivamente gli elettori iscritti sono quindi 269; i votanti 136; l'avvocato Francesco Gilardini ottenne in totale voti 78; l'avvocato Luigi Musso Montebruno 38.

Gli altri suffragi si ripartirono in minor numero sugli altri candidati innanzi menzionati.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza prescritta dalla legge furono proclamati i nomi dei due che ottennero il maggior numero di voti, ed il collegio si radunò nel giorno prescritto per procedere alla seconda votazione, alla quale presero parte:

Nella sezione di Ovada elettori numero 75; l'avvocato Francesco Gilardini ebbe voti 36; l'avvocato Luigi Musso Montebruno 38; fu dichiarato nullo un voto.

Nella sezione di Ponzzone votarono elettori n° 12; l'avvocato Francesco Gilardini riportò suffragi 4; l'avvocato Musso Montebruno 8.

Nella sezione di Carpeneto gli elettori erano in numero di 21, ed unanimi votarono per l'avvocato Francesco Gilardini, il quale ebbe così voti 21.

Il complesso di queste operazioni dà conseguentemente il risultamento seguente: votanti n° 108; all'avvocato Francesco Gilardini voti 61; all'avvocato Luigi Musso Montebruno 46; suffragi nulli 1.

L'avvocato Francesco Gilardini, siccome quelli che riportò il maggior numero di suffragi, venne dal collegio proclamato deputato.

Le forme dalla legge prescritte furono tutte osservate.

L'eletto non copre alcun impiego regio stipendiato.

A nome dell'ufficio V vi propongo perciò di confermare la elezione fatta dal collegio elettorale di Ovada nella persona dell'avvocato Francesco Gilardini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE-MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto d'imposta personale-mobiliare.

Ieri fu chiusa la discussione generale, e non rimase più che a mettersi ai voti la proposta del deputato Mellana, la quale consiste nell'eliminare dalla discussione il progetto della Commissione e del Ministero, e portare invece la discussione sopra il progetto di legge stato dalla Camera votato sul principio di questa Sessione.

La pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Darò lettura del primo articolo del progetto della Commissione e del Ministero.

« Art. 1. L'imposta personale-mobiliare portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata a termini della presente legge. »

MICHELINI. Questo articolo è perfettamente inutile; perchè s'intende che le leggi posteriori abrogano le leggi anteriori, senza che sia necessario di dirlo. È inutile ancora perchè l'articolo ultimo di questa legge abroga tutte le disposizioni legislative che le sono contrarie. Sembra che con questo articolo si voglia dire al pubblico: state attenti che noi vogliamo fare una legge sull'imposta mobiliare. Non dubito che bastino queste osservazioni per indurre la Commissione ad acconsentire alla soppressione di questo articolo.

TORRELLI, relatore. La proposta dell'onorevole Michelini veramente è più di forma che di sostanza, tuttavia devo osservare che quando non vi fosse quest'articolo converrebbe pure mettervi un'altra intestazione: si dovrebbe dire, per esempio: « è ordinata un'imposta personale e mobiliare » indi verrebbe poi la divisione di questo titolo, che comprende in una ed il personale ed il mobiliare; sarebbe meglio pertanto lasciare quest'articolo che comprende due titoli, piuttosto che sostituirne un altro che non esprima quanto vogliamo in modo più conciso.

MICHELINI. È verissimo che la mia proposta è di forma e non di sostanza; ma ciò dimostra che ben io mi sono apposto facendola, perchè l'esistenza o la soppressione di questo articolo primo non muta per niente la sostanza della legge.

Giacchè adunque l'onorevole relatore confessa che il suo articolo nulla prescrive o vieta, che è perfettamente inutile, io gli domanderò se sia cosa consentanea alla esattezza ed alla precisione del linguaggio legislativo che in una legge vi sia un articolo il quale non abbia significazione di sorta.

Del resto, una leggiera e superficiale attenzione basta per iscorgere che col mio emendamento soppressivo non è necessario di cambiare l'intestazione della legge, come mi sembra credere l'onorevole Torelli; l'economia della legge non vien mutata nè punto nè poco.

PRESIDENTE. La Commissione persiste?

TORRELLI, relatore. Persiste.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 1 testè letto.

(La Camera approva.)

« Titolo I, Dell'imposta mobiliare — Capo I. Base e quota dell'imposta. Art. 2. L'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

« Si comprendono nella denominazione di abitazioni e loro

dipendenze le case, i giardini annessivi, le scuderie, i fenili, le rimesse, i magazzini, i sotterranei, e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio, a qualunque uso vengano destinati, salve sole le eccezioni espresse nel capo secondo. »

DEPRETIS. Mi pare che anche questo articolo possa dirsi ancora inutile quanto e più del precedente, o quanto meno mi pare, che la sua redazione così diffusa e particolareggiata, redazione che non leggevasi nel progetto discusso la scorsa estate, sia affatto inutile, e fors'anche dannosa.

È principio ammesso da tutti i legislatori che le leggi debbono essere brevi; esse non debbono diffondersi in abbondanti parole, salvo che nei casi in cui sia necessaria per chiarirne il senso. Egli è evidente che nel concetto della legge attuale la parola *abitazione* corrisponde al vocabolo *casa*.

Ciò posto, se si dovesse interpretare alla lettera questo secondo articolo quale è concepito, parrebbe che altra cosa sia la casa, ed altra l'abitazione: che le scuderie, i fenili, le rimesse ed i sotterranei, ecc. siano cose distinte dalla casa e dall'abitazione.

Per me, io non ho mai dubitato che questi diversi locali facciano parte della casa, nella stessa guisa che non credo siasi mai rievocato in dubbio che le ruote facciano parte del carro.

Mi pare quindi conveniente di mutare quest'articolo steso in una sì lunga ed intralciata dizione, e propongo che si sopprimano entrambi i paragrafi testè letti, e se ne ammetta un altro assai semplice, concepito in questi termini:

« È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni. »

E quindi proporrei di sopprimere l'articolo come affatto inutile.

TORRELLI, relatore. Io non posso accettare la nuova redazione proposta dall'onorevole deputato Depretis; questa definizione, a mio credere, anziché oscurità, reca chiarezza per la seguente ragione.

Nella legge d'imposta sui fabbricati, appunto per non aver tenuto conto dei giardini, molti di essi vanno esenti dalla tassa, o non la pagano che in porzione tenuissima, tuttavia nessuno vorrà dubitare che il giardino annesso ad una villeggiatura non sia un oggetto di lusso.

L'onorevole deputato, fra le espressioni che crede superflue in quest'alinea, cita la parola *sotterranei*. Certo è che i sotterranei immediati delle case fanno parte delle medesime; tuttavia nelle villeggiature signorili vi hanno altri generi di sotterranei, quali sono, ad esempio, le serre per i fiori, che presentano il più delle volte la forma di sotterranei e sulle quali potrebbe cadere il dubbio, se siano o no comprese nella villeggiatura. Io quindi sono d'avviso che coll'articolo qual è redatto non si lasci più alcun dubbio a questo riguardo, quando per contro, adottando la redazione proposta dall'onorevole deputato Depretis, nasce questo dubbio, come è nato nella legge relativa all'imposta sui fabbricati.

Per queste ragioni io mantengo l'articolo quale fu formulato dal Ministero ed ammesso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Io osservo che propriamente qui le questioni sono due: la prima tenderebbe a togliere tutto quanto ha relazione colla maggiore descrizione delle case e loro dipendenze, e l'altra tenderebbe a cancellare le parole *mobiliare e in ragione del valore locativo*.

DEPRETIS. Io per me non ho difficoltà di assentire che si aggiunga la parola *mobiliare*.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io appoggio le osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione. L'onorevole Depretis propone la soppressione dell'alinea, ed una variazione sostanziale al primo paragrafo della legge, cioè in questo egli sopprime le parole *valore locativo e delle immediate loro dipendenze*.

Ora, mi pare che queste soppressioni tornerebbero in pregiudizio gravissimo della legge, perchè allora si potrebbe dubitare che l'imposta non colpisca parecchi membri di una casa che non servono ad immediata abitazione, e che in conseguenza abbiano da rimanere esclusi dalla tassa non solo i granai ed i sotterranei, ma anche i fenili, le rimesse, le scuderie e i giardini, i quali non servono di effettiva abitazione.

A me pare che l'articolo come è redatto stia benissimo; in materia fiscale l'abbondanza non è mai vizio, come non è vizio mai in alcuna legge; in conseguenza io fo istanza perchè la Camera mantenga questa redazione come è stata proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

MICHELINI. L'onorevole relatore difendeva la redazione della legge allegando l'esempio sull'imposta dei fabbricati, nella quale essendosi ommesso di parlare dei giardini, questi sfuggono all'imposta.

Io credo che non regga questa ragione.

Nella legge sui fabbricati non si è parlato nè si doveva parlare dei giardini, perchè i giardini, come qualunque altro fondo, sono colpiti dalla tassa prediale. Anche il suolo su cui sono fabbricate le case è colpito dell'imposta prediale; ora ciò che abbiamo voluto fare colla legge sui fabbricati si è di colpire il valore degli edifici sovrapposti al suolo. Questo valore non c'è nei giardini i quali, se danno maggior reddito delle altre terre, sono anche allibrati di più. Checchè ne sia, nella legge sui fabbricati, non è stata intenzione del Parlamento di colpire i giardini che non sono fabbricati. Non regge adunque la similitudine alla quale ebbe ricorso l'onorevole relatore.

Vengo ora all'emendamento proposto dall'onorevole Depretis, il quale io approvo in tutta la sua estensione. Le leggi, o signori, debbono essere concise e non contenere più di quello che sia necessario, altrimenti nell'interpretazione si incontrano confusioni ed inestricabili difficoltà. Quest'articolo somministra una prova del modo, direi, sbiadato, dello stile più epistolare che legislativo nel quale è compilata questa legge. Si dice, per esempio: « l'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo delle abitazioni e delle loro dipendenze. » Questo è un niente se non segue dopo la determinazione come debba essere stabilita questa legge; ed ecco perchè, secondo me, il deputato Depretis ha ragione di proporre la soppressione di questa prima parte dell'articolo; perchè per se stesso senza quello che segue non direbbe niente.

Un altro esempio del modo molto lontano dalla perfezione con cui è redatta questa legge sono, a mio parere, le ultime parole: « Salve solo le eccezioni espresse nel capo II. » Siccome tutti gli articoli d'una legge sono correlativi, così queste parole sono assolutamente inutili.

Approvo pertanto in tutta la sua estensione l'emendamento proposto dall'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole Michelini non mi resta che ad aggiungere un'osservazione su quanto fu detto dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Egli osservava che quando non si scrivessero nella legge queste maggiori indicazioni, e si omettesse l'espressione del primo alinea « delle abitazioni e delle immediate loro di-

pendenze, » potrebbe nascere il dubbio se, per esempio, i giardini, le rimesse, le scuderie e i sotterranei facciano parte delle abitazioni, imperocchè questi locali non sono effettivamente abitati. Ma, io dico, se valesse questo ragionamento, se si dovesse intendere la dizione volgare nel modo inteso dal signor ministro, io credo che bisognerebbe spingere anche più innanzi la conseguenza. Vi hanno parti dei caseggiati che non sono visitate fuorchè assai di rado da chi abita la casa; vi sono nei grandi palazzi delle grandi sale, delle gallerie, delle biblioteche: di queste si dirà che non fanno parte della casa? Parmi che bisognerebbe mancare di buon senso per credere che si possa intendere la parola *abitazione* in così ristretto senso. Io quindi credo che invece il dubbio potrebbe ragionevolmente nascere se si lasciassero le indicazioni che sono nel progetto attuale, poichè per quanto queste indicazioni si facciano estese ed accurate, non potranno mai comprendere tutti i casi, mentre d'altra parte basta il senso comune per dare alla parola *abitazioni o case* quella giusta interpretazione che è ricevuta dall'universale.

Per questo motivo persisto nel mio emendamento.

DE VILLY. Je crois, messieurs, que nous devons apporter toute notre attention à la bonne rédaction de cet article, parce que cet article est, selon moi, le fondement de la loi elle-même.

Je trouve (et en cela j'approuve, au moins en partie, l'amendement de monsieur Depretis) que dans cet article on a désigné parmi les dépendances des habitations *i giardini annessivi*. Ce mot est trop vague et, selon moi, trop générique, car il ne désigne pas d'une manière assez explicite, d'une manière assez particulière, ce qu'on entend par ces mots: *giardini annessivi*.

Par exemple, je suppose qu'un propriétaire veuille avoir autour de la maison de grandes prairies; ces prairies qui, comme les jardins, sont de terrains de première qualité, sont déjà frappées d'un impôt foncier plus fort que les autres terrains. Maintenant ce propriétaire, mettant en prairies une partie des propriétés qui entourent sa maison, devra-t-on encore les considérer comme jardins annexés à la maison, et ce même propriétaire serait-il tenu de payer cette nouvelle taxe? En Savoie, par exemple, nous avons plusieurs de ces maisons qui sont entourées, comme je le dis, de grand jardins, qui ne font qu'un corps avec les propriétés elle-mêmes, et dans lesquels se trouvent réunis différents genres de culture. Eh! bien, d'après la loi actuelle, ces jardins seront soumis à deux impôts, car, s'ils ont une étendue de terrain un tant soit peu considérable, ils seront frappés une fois de l'impôt foncier et une autre fois de l'impôt mobilier que nous discutons.

Je trouve donc la loi injuste, et cela parce qu'elle ne fait pas une distinction assez positive.

Que la loi veuille frapper les habitations et tout ce qui est contenu dans ces habitations, je le conçois; mais pourquoi veut-elle exiger un second impôt pour les jardins, quand pour le terrain on en paye déjà un?

C'est pour cela que, comme il est essentiel dans une loi que les articles qui servent de base, soient expliqués de manière à ne laisser aucun doute sur le mode de les interpréter lorsqu'il s'agira de leur application, je désire que l'on fasse bien attention à cette rédaction, d'autant plus, messieurs, que dans la précédente loi, qui a été modifiée par le Sénat, nous voyons une toute autre rédaction adoptée sur ce point.

Le Sénat n'a nullement parlé de jardins, parce qu'il a par-

faitement compris que les jardins étaient déjà frappés d'un impôt.

Voici comment le Sénat s'est exprimé dans la loi qu'il a réformée :

« Nell'abitazione si comprendono le scuderie, i fenili, le rimesse, i magazzini, e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio. »

Donc vous voyez que l'on ne fait aucune mention des jardins annexés aux maisons, qui ne sont pas compris dans cette loi.

Quant à moi, je trouverais très-injuste que l'on voulût faire peser deux fois sur les propriétés foncières un même impôt; ce qui n'est nullement équitable et ne saurait être toléré.

Je voudrais avoir à ce sujet quelques explications, et après je verrais à formuler un amendement.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Deforesta.

DEFORESTA. Malgrado le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti, la Commissione non può a meno di persistere nel respingere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Depretis.

Due sono i concetti dell'articolo 2. Ritenuto che l'imposta personale e mobiliare esiste già in forza dell'editto del 14 dicembre 1818, come lo riconosce l'articolo 1, il paragrafo primo dell'articolo 2 ha per oggetto di determinare come sarà d'ora in poi percepita quest'imposta; e a tal fine dice: l'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze; quindi col paragrafo secondo, onde togliere i dubbi che potessero eccitarsi sovra ciò che possa o no essere considerato come dipendenza di dette abitazioni, ne fa l'enumerazione.

Ora è evidente che, se si adottasse l'emendamento dell'onorevole deputato Depretis, in primo luogo ritorneremmo sovra ciò che abbiamo già votato nell'articolo 1; poichè l'articolo 2 stabilirebbe l'imposta quando che, ritenendola già esistente, non si deve far altro che determinare come ed in quale misura sarà d'ora in avanti percepita; in secondo luogo lascieremmo sussistere i dubbi e la possibilità delle controversie che si vogliono appunto evitare.

Noi non dobbiamo perdere di vista che il pensiero della legge si è che l'imposta mobiliare sia proporzionata alla maggiore o minore agiatezza dei contribuenti, e che si prenda come termometro di quest'agiatezza la maggiore o minore ampiezza delle abitazioni, il maggiore o minor lusso delle medesime, ed insomma tutto che, accrescendo i vantaggi ed i pregi dell'alloggio, ne aumenta il valore e denota maggior ricchezza in chi lo occupa.

Ma lasceremo noi intieramente all'arbitrio degli agenti finanziari, od al giudizio dei tribunali di determinare ciò che possa, o non possa sotto quest'aspetto considerarsi nel valore locativo dell'alloggio? Egli è evidente che è assai meglio che la spiegazione sia data dalla legge; imperocchè, se noi togliamo questa spiegazione potrebbe accadere che si sostenesse che deve l'imposta essere determinata bensì dal valore locativo degli appartamenti, ma non già dei fenili, delle scuderie, dei giardini, perchè l'abitazione può stare senza questi locali, i quali potrebbero pure essere affittati separatamente; e non solo comprometteremmo la sorte della legge, ma lasceremmo anche incerta la vera misura dell'imposta. Insomma potrebbero ad ogni tanto sorgere gravi questioni che importa prevenire.

L'onorevole deputato De Viry chiedeva poi che fossero soppresse le parole *giardini annessi*, temendo che si considerino come annessi dell'abitazione quei giardini che non

servono soltanto a delizia dell'abitatore, ma dai quali si trae un reddito proprio, e che si affittano o si posseggono per percepire questo reddito. La Commissione non crede che possa sorgere questo dubbio; tuttavia io dichiaro non dissentire nel mio particolare (e credo che gli altri membri della Commissione non si opporranno) che per eliminare questo dubbio si spieghi che si comprenderanno nelle dipendenze delle abitazioni gli annessi giardini di puro lusso. Io penso che mediante quest'aggiunta verrà tolta ogni dubbiezza, e che ciò mediante potrà accettarsi l'articolo secondo, come ci è proposto dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Farina Paolo ha la parola.

FARINA PAOLO. Prima di tutto io penso essere necessario che nell'articolo 2 si conservi la parola imposta *mobiliare* per dare il carattere all'imposta, e soprattutto per far vedere che la progressione stabilita dall'articolo 4 è proporzionata al valore della mobilia che si ritiene esistere nelle abitazioni. Mi pare dunque sia necessario conservare nel primo paragrafo la parola *mobiliare*, avvegnachè è quella che, per così dire, dà la spiegazione al complesso della legge.

In quanto poi ai giardini, io credo indispensabile di aggiungere la frase indicata dall'onorevole deputato Deforesta, poichè, altrimenti provvedendo, ne verrebbero gravissimi inconvenienti, ed io voglio far notare alla Camera come vi siano nella Liguria giardini principalmente destinati alla coltivazione degli agrumi, annessi alle abitazioni, nei quali si coltivano limoni ed aranci, che servono a dare un vero reddito, anzichè essere di mero lusso per le abitazioni. Per questi motivi io credo indispensabile l'aggiunta proposta dal deputato Deforesta.

Vi è poi anche intorno alle scuderie e rimesse una spiegazione a dare. È noto come sovente, specialmente nelle campagne, annessi alle case padronali vi sono anche i fenili, le scuderie, i magazzini che servono alla coltivazione; siccome si dice dopo *a qualunque uso vengano destinati*, ne verrebbe che, se non si spiega meglio la cosa, saranno anch'essi colpiti da questa tassa...

MANTELLI. Guardi le eccezioni.

FARINA PAOLO. L'eccezione non ci è, perchè all'articolo 10 le esclusioni non riguardano che i fabbricati rurali, e quelli esclusivamente dedicati alla coltivazione delle terre, e qui trattandosi di fenili, di scuderie, di magazzini congiunti con fabbricati non esclusivamente dedicati alla coltivazione delle terre, ne verrebbe che si potrebbero fiscalmente comprendere nel calcolo del valore dell'abitazione di campagna. Per conseguenza io credo necessario non solo di fare l'aggiunta proposta dall'onorevole Deforesta, ma di chiarire altresì maggiormente quanto concerne scuderie, fenili, rimesse, magazzini, almeno con esplicite dichiarazioni per parte del Ministero.

MELLANA. Io credo di farmi interprete dei sentimenti dell'onorevole mio amico Depretis, dicendo che col suo emendamento non ha per nulla inteso di dare appoggio nè alle opinioni dell'onorevole De Viry, nè alle proposte degli onorevoli Farina e Deforesta, sebbene questi abbiano creduto di valersi della sua proposta per promuoverne altre in pro delle loro provincie natali.

L'onorevole Depretis nel proporre che fosse soppresso il secondo, e modificato il primo alinea di questo articolo, aveva in mente di non somministrare mezzi di esclusione nell'esecuzione della legge. Esso opportunamente osservava che nelle leggi più si vuol provvedere, meno si provvede; è meglio, quando lo si può, come nel caso nostro, comprendere il tutto in una formola generale, che discendere alle enumera-

zioni dei casi speciali, perchè si corre pericolo di dimenticare alcuna.

Quando si vuol comprendere molte cose, è impossibile comprendere il tutto, quindi è allora che nascono le difficoltà nell'applicazione della legge.

Non fu certo intenzione dell'onorevole Depretis di proporre l'esclusione dei giardini, che è appunto uno dei sintomi di maggiore agiatezza, e si noti che noi redigiamo la legge nella lingua patria d'Italia, e che quindi al giardino intendiamo di dare il significato suo proprio, che è diverso da quello che tale vocabolo suona in lingua francese. Nella nostra favella giardino esprime luogo ameno, consacrato al piacere, non terreno concesso all'orticoltura.

L'onorevole De Viry dava per ragione che i giardini pagano già l'imposta prediale come le altre proprietà agricole; ma questa legge è una legge la quale tende a colpire la ricchezza laddove si manifesta; quindi, per esimerli, non bastà il dire che essi già pagano l'imposta prediale: quella è imposta ad un titolo, questa lo è ad un altro. Infatti, anche le case pagano l'imposta diretta, e pure le colpiamo colla presente legge.

Ora, io chieggo se non si manifesta la ricchezza specialmente laddove uno, invece di tenere un dato numero di misure di terreno adattato a campo, lo riduce a parco od a giardino o per uso di selvaggiume o per uso di ricreazione puramente; quindi l'imposta che quel terreno paga come proprietà stabile, non può essere valutata per nulla, allorchè si tratta di porre un'imposta sul lusso.

Egli è pertanto fuori di dubbio che i giardini devono essere compresi, e l'onorevole Depretis non intese di esimerli.

Ma qui sorsero gli onorevoli Deforesta e Farina, i quali dissero fatta una distinzione tra i giardini di puro lusso e quelli che danno una qualche rendita.

Domando se hanno fatto una tale proposta da senno, o per esonerare tutti i proprietari od affittavoli di giardini, giacchè sarà impossibile a qualsiasi fiscale di scernere tra il giardino di puro lusso e quello che dà un qualche reddito.

Tutti i giardini daranno sempre una qualche rendita (*Rumori*); una rendita, certo, la quale non varrà neppure a sopprimere per la decima, per la centesima parte alle spese della manutenzione del giardino stesso, ma danno una rendita qualunque.

Dappertutto omai sonvi degli agrumi, e non solamente nelle regioni più favorite dal cielo, come quelle di Genova e di Nizza, ma anche nelle nostre provincie del nord vi sono, benchè con maggiore spesa, degli agrumi: questi agrumi non rendono certamente le spese che si richiedono per mantenerli, ma un reddito lo danno. Se si ammette nella legge questa distinzione, egli è tanto dire che sono tolti tutti i giardini dal sopprimere a quest'imposta.

Ora vedremo se la Camera, dopo avere adottato in principio, che una legge la quale doveva colpire non l'uomo bisognoso, non l'operaio, non il modesto cittadino, ma doveva colpire la ricchezza, dopo avere tolto dal progetto (dico tolto, perchè intendo di rappresentare altre basi io stesso) persino come indizio di ricchezza la mobilia asiatica. (*Si ride a destra*) Non verrà dall'Asia, verrà da Parigi, verrà da Londra, ma è la parola che meglio esprime il mio concetto. Dico che dopo che si è voluto discendere persino nel tugurio del povero, si è poi tolta, come indizio di ricchezza, la mobilia asiatica, mentre questa rappresenta la vera ricchezza, la superflua.

Quindi non poteva certo cadere una tale enormezza in mente all'onorevole Depretis, ed è gratuitamente che si fece

arma della sua proposta l'onorevole De Viry, nel dire che la sua proposta tendesse ad escludere i giardini.

Io insisto pertanto acciocchè sia adottata la proposta del deputato Depretis, non come un'esclusione di questi giardini, ma appunto a fine di comprenderli.

A questo proposito io sono obbligato di rivolgere la parola al signor presidente per domandargli se, votato l'articolo come fu proposto dalla Commissione o dall'onorevole Depretis, si precluda la via a fare altre aggiunte. A cagion d'esempio, vi sarebbero stati due metodi: o di porre in questo primo articolo tutte le basi dell'imposta, come si è fatto lo scorso anno; o di lasciare intanto votare questa prima base d'imposta sulle abitazioni, e, questa votata, proporre ne vengano stabilite altre, come, a mo' d'esempio, sulla mobilia, sui cavalli, sulle livree, ecc. Io non dissento di attenermi a quest'ultimo metodo per non intralciare la discussione. Avendo però udito che alcuni oratori hanno detto che nell'articolo 1 è compresa tutta la legge, stimo opportuno di chiedere al signor presidente se, votata la presente parte della legge, sia ancora lecito di proporre altre aggiunte, perchè, in caso negativo, proporrei delle aggiunte prima che quest'articolo venga definitivamente votato.

PRESIDENTE. Se la Camera adotta questa parte del progetto della Commissione o del Ministero, è certo che l'imposta mobiliare deve ritenersi stabilita nei termini in cui è circoscritta in esso. Se poi taluno fa la riserva di proporre che venga estesa anche sopra altri oggetti, non iscorgo alcuna difficoltà in proposito.

MELLANA. Io mi riservo, esaurita che sarà la base dell'imposta sulle abitazioni, di proporre che, come nella legge dello scorso anno, sia estesa alla mobilia, ai cavalli...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ella fa dunque la riserva di proporre altri elementi per estendere l'imposta?

MELLANA. Appunto.

PRESIDENTE. Rimane adunque inteso che la discussione si raggira ora solamente sulle basi proposte, e che, questa esaurita, il deputato Mellana od altri deputati potranno fare quelle proposizioni che stimeranno del caso, per l'estensione di quell'imposta. Così si procederà con maggior chiarezza e regolarità.

La parola spetta al deputato De Viry.

MANTELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Mi pare che qui vi sono diverse proposte, e che le questioni si vadano intralciando.

La proposta più ampia mi sembra sia quella del deputato Depretis. Vi è pure la proposta fatta dal deputato De Viry, il quale si restringerebbe a voler sopprimere la parola *giardini*.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry non ha presentato proposta alcuna. Egli non ha fatto che associarsi a quella del deputato Depretis; solamente egli ha svolto le sue idee nel senso di escludere dall'imposta i giardini.

MANTELLI. Allora vuol dire che la discussione volge unicamente sulla proposta Depretis.

DE VIRY. Je commence par remercier l'honorable député Mellana d'avoir bien voulu expliquer aussi clairement qu'il l'a fait, l'amendement qui a été proposé par l'honorable monsieur Depretis, dont, à ce qu'il paraît (et je commence par m'en persuader), je n'avais pas compris toute la portée. Mais en même temps je lui ferai observer que s'il connaissait bien les localités de la Savoie, il verrait qu'en faisant la proposition que j'ai faite, en demandant les explications que j'ai demandées, je n'ai point consulté l'intérêt des riches de la Savoie, mais bien celui général de tous les

propriétaires; je suis loin, comme il le dit, de chercher à faire peser l'impôt sur le peuple plutôt que sur la classe aisée; car telle ne saurait jamais être ma pensée. Je veux que chacun concoure à supporter les charges de l'État, et cela en proportion de ses moyens de richesse, de son bien-être matériel; mais je veux pour tous éviter une double taxe, je veux qu'on fasse à tous une position égale, et en cela je ne crois pas donner une bien grande preuve de cette prédilection si marquée, que l'on veut attribuer à ma proposition, pour ces mêmes classes aisées.

Il faut que l'honorable député Mellana retienne qu'en Savoie, généralement, autour de nos maisons de campagne (et ici quand je parle de maisons de campagne, j'entends la généralité des habitations) il y a ce que nous appelons des vergers. Or, monsieur le ministre comprendra-t-il sous le nom de *giardini annessivi* tous ces vergers?

Voilà ce que je veux savoir, parce que je trouverais très-injuste que l'on imposât doublement ces vergers, qui sont de première nécessité pour les besoins de nos propriétaires agricoles et en général de tous nos cultivateurs.

Je ferai remarquer, comme le disait tout-à-l'heure l'honorable député Deforesta, qu'il paraît que le Ministère et la Commission ont entendu parler des jardins de luxe. Mais alors il faudrait l'expliquer. Et ensuite je demanderai ce qu'on entend par ces mots, *jardins de luxe*. Si l'on entend parler des jardins qui sont situés près de la maison et entourés d'un mur d'enceinte, je puis, en quelque sort, admettre cette définition. Mais alors je crois que cela ne devrait s'appliquer qu'aux habitations placées dans l'intérieur d'une ville. Toutefois, je ferai encore à cet égard une observation, je ferai remarquer que, dans la loi sur *i fabbricati*, on a déjà pris pour base la plus grande valeur que ces jardins pouvaient donner aux maisons à fin de fixer la valeur locative de ces maisons elles-mêmes. Dès lors comment prendre toujours en considération la valeur du jardin pour fixer en partie la quotité de ces différents impôts? Je crois donc devoir m'opposer à la signification que quelques membres de la Chambre paraissent vouloir donner à ces paroles de la loi.

Mais je vais encore plus loin. Je dis que cette loi se trouverait en opposition, quant à la manière de calculer la valeur des jardins, avec celle des *fabbricati* et que de là naîtrait une étrange complication. Et je ne sais pas trop, lorsqu'il s'agira d'exiger cet impôt, comment les vérificateurs nommés à cet effet pourront s'en tirer. Je crains que l'on n'exige double impôt du même jardin, et c'est ce qu'il importe d'éviter.

Je suis loin, je le répète, de vouloir réclamer aucun privilège pour la richesse. L'honorable député Mellana peut donc être persuadé que je ne veux pas que les jardins de luxe soient exemptés de l'impôt; ce que je désire seulement, c'est qu'on nous donne des explications telles, que, lorsqu'on viendra à l'application de la loi, il n'y ait pas d'injustices commises.

FARINA PAOLO. Io debbo far osservare all'onorevole deputato Mellana che s'egli fosse alquanto pratico della coltivazione dei paesi meridionali, egli saprebbe che si tengono agrumi non nei soli giardini di lusso, posti in vicinanza delle case, ma che si coltivano ad agrumi tutti i siti che hanno esposizioni dove gli agrumi possono prosperare; vedrebbe quindi che vi ha un'immensa diversità fra gli agrumi che si coltivano in una serra per lusso, e quelli che si coltivano per oggetto di reddito, conseguentemente io credo che la proposizione fatta da me non sia niente contraria alla mas-

sima che egli stesso ha propugnato, sostenendo io che non si consideri come oggetto di semplice lusso quello che veramente non è che una coltivazione speciale del paese; ecco il senso della mia proposta. Del resto, io non intendeva d'appoggiare la soppressione dell'articolo, perchè anzi ne chiedeva la modificazione, e spero che in questo senso si potrà concertare un emendamento anche colla Commissione.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io credo che la questione sorta per determinare il senso che si debba dare alla legge nel cenno che fa dei giardini, sia risolta dai principii del diritto comune. Si tratta qui d'una legge che colpisce il valore mobiliare, il valore locativo; essa non è per nulla destinata a colpire la produzione, quindi io penso che nell'applicazione della medesima, stando ai termini generali in cui è concepita, si dovrà sempre tener conto unicamente del valore che ha il giardino come oggetto di lusso, di delizia, d'*agrément*, come dicono i Francesi, e dell'influenza che ha sulla locazione. Se oltre a quest'influenza, oltre a questa delizia, nel giardino vi è una speculazione rurale, come ha opportunamente avvertito l'onorevole Paolo Farina, in questo caso la speculazione agraria rurale non è punto colpita dalla legge, è un fatto interamente diverso che la legge presente non riguarda in veruna maniera.

Io quindi credo conveniente che non si faccia nessuna distinzione nè di giardino di delizia, nè altrimenti, perchè anche in un semplice orto coltivato per ricavare legumi ad uso della vita domestica vi può essere una delizia, un passatempo, in quanto che serve di passeggio a quella casa di campagna, la quale aumenta il suo valore locativo. Questo aumento del valore locativo deve essere contemplato nella imposta, e quindi conviene per necessità lasciare che i termini ampi della legge permettano al giudice, che dovrà pronunciare sulle contestazioni che insorgeranno, di dare alla medesima il suo vero carattere. Io stimo che ogni definizione più minuta sarebbe un impedimento.

MANTELLI. L'onorevole Depretis propose la soppressione del secondo alinea di quest'articolo nell'intento di rendere più chiara la legge, e di estendere l'imposta a qualunque cosa, che in qualunque modo fosse annessa all'abitazione, senza nominativamente esprimerla nella legge, per la tema che, esprimendola, restasse escluso ciò che non è espresso. Questa mi pare sia l'idea dell'onorevole Depretis. Ma io lo pregherò di avvertire che in materia di leggi fiscali non si dà mai interpretazione estensiva; che anzi si fa sempre in senso restrittivo, di modo che, se noi dicessimo solamente che l'imposta è stabilita sulle abitazioni, ne avverrebbe che ciascheduno potrebbe determinare i membri che servono esclusivamente alla sua materiale abitazione, per aver ragione di escludere qualunque altro membro ad essa annesso. Quindi se vi è luogo in cui sia necessario di esprimere assolutamente tutti gli oggetti che si vogliono colpire, si è appunto nelle leggi di imposta. Io pertanto crederei che, se l'onorevole Depretis dubita che sia esclusa qualche cosa dall'espressione di questo secondo alinea, convenga aggiungervi quei membri che egli crede possano andare annessi alle abitazioni, ma che non sia il caso di nulla togliere, o restringere la redazione proposta, perchè restringendo o togliendo ne verrebbe la conseguenza che le cose non accennate sarebbero escluse da qualunque imposta, perchè, come già dissi, nelle leggi fiscali non vi può essere che interpretazione restrittiva.

Venendo poi a quanto si osservò relativamente ai giardini, veramente, se si vuole riflettere un momento, questi non formano per sé una parte delle abitazioni. Però queste

prendono un valore maggiore quando hanno annesso un giardino. Io credo quindi che tutta la difficoltà nasca da che si sono posti fra i membri locativi i giardini annessi, che invece si potevano trasportare all'articolo terzo dove si parla del modo di determinare il valore delle abitazioni. Sarà in questo articolo che si potrà stabilire che nel valore delle abitazioni si dovrà eziandio contemplare il maggiore valore che hanno le abitazioni a cui è annesso un giardino. Qualunque sia allora questo giardino, sia per diporto, sia anche per coltivazione o per reddito, si può vedere qual è il maggior valore che da esso proviene all'alloggio. Io credo pertanto che, se la Commissione volesse trasportare la parola *giardini* all'articolo terzo e farne un oggetto per calcolare il valore, sarebbe sciolta ogni questione.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli dunque proporrebbe di sopprimere all'articolo 2 la parola *giardini* e portarla all'articolo 3.

La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. Prima di tutto io confermo interamente il significato dato dall'onorevole mio amico il deputato Mellana alla mia proposta. Nessuno certo non crederà ch'io abbia mai avuto, o possa mai avere in mente di esimere dall'imposta specialmente gli oggetti di lusso e nel caso concreto di escludere un indizio di maggiore agiatezza. Dirò inoltre che veramente era mia intenzione nel proporre il mio emendamento di redigerlo in modo che lasciasse libero il campo a tutte quelle altre aggiunte per le quali si potesse stabilire la tassa sopra altri segni della ricchezza privata: e anche in questo senso l'onorevole deputato Mellana ha interpretato perfettamente la mia idea.

Aggiungerò inoltre che la discussione attuale ci prova già di per sé cosa avviene quando sono troppe le parole esplicative della legge. Io torno a ripetere che le espressioni della legge devono essere brevi e chiare, perchè siano interpretate nel senso in che sono ricevute nel linguaggio comune: ed interpretando le parole quali sono ricevute nel linguaggio comune colle regole della logica non c'è pericolo di dare alle parole della legge un'interpretazione che sia meno che retta.

A me pare evidente che il voler enumerare tutte le parti e le località che si comprendono sotto la parola *abitazioni* o *case* è cosa quanto meno assai difficile.

Io non so come si possa dire con proprietà di linguaggio legale ciò che si disse nell'articolo proposto dal Ministero, che, cioè, sotto la denominazione di *abitazioni* e loro dipendenze si comprendono le *case*; io non comprendo come si possa sostenere un tale modo di esprimersi; meno poi capisco che si soggiunga i *giardini annessi*, *scuderie*, *fenili*, *rimesse*, i *magazzini*, i *sotterranei*, come se i *giardini*, le *scuderie*, i *sotterranei* non fossero nell'uso comune ritenuti costantemente come parti delle case. Io per me non so capire la necessità di queste spiegazioni.

Del resto ripeto che, quando si volessero aggiungere tutte le diverse denominazioni che si potrebbero comprendere in una casa, non bisognerebbe arrestarsi; bisognerebbe indicare le gallerie, le biblioteche, i musei, i gabinetti e che so io, perchè anche questi locali fanno evidentemente parte delle abitazioni, e potrebbe a tale proposito nascere benissimo il dubbio, se il dubbio può nascere, a cui accennava l'onorevole deputato Mantelli.

Se le leggi di finanza si dovessero intendere restrittivamente, come l'onorevole Mantelli sosteneva, bisognerebbe limitare la parola *abitazione* alle parti materiali delle quali fa uso chi l'abita. Ora, questa interpretazione io credo che non possa essere mai ricevuta.

Del resto io prego l'onorevole deputato Mantelli a riflettere se in pratica sia vero che nelle leggi di finanza il fisco le interpreti restrittivamente. Io credo che il fisco abbia anzi l'abitudine di interpretarle in pratica tutt'altro che in senso restrittivo, e ne sono un esempio le leggi sulle gabelle.

A parer mio, il miglior modo di porre un freno alla cattiva interpretazione delle leggi, si è quello di redigerle in termini chiari: allora, a meno che non si voglia sragionare a proposito deliberato, l'interpretazione si fa secondo le regole del senso comune.

Farò un'ultima osservazione sulla proposta dell'onorevole Deforesta, il quale alla parola *giardini* voleva che si aggiungesse di *puro lusso*.

Io temo che questa aggiunta farebbe nascere mille dubbi nel giudicare quali siano i giardini di puro lusso, e quali non sono; e in moltissimi casi sarebbe difficile la risposta.

D'altronde mi pare che non possa cader dubbio nemmeno su questo: perchè non credo che in lingua italiana si chiami *giardini* gli orti. Gli orti sono censiti come terreni aventi una speciale coltivazione; e quando essi sono annessi ad una casa, è come se vi fosse annesso un campo.

Non può dunque cader dubbio sull'interpretazione di questa parola.

Bisogna inoltre notare che questa legge parla del valore locativo. Ora, prego di osservare che il valore locativo di un giardino si riduce a ben poca cosa, ed è troppo giusto che questo poco di valore si comprenda nella tassa e si aggiunga al valore locativo della casa.

Io quindi persisto nel mio emendamento, come quello che chiarisce la legge e la semplifica, e, senza nè estenderla nè restringerla, le dà un senso molto più logico.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ha la parola.

CHIARLE. Diceva molto opportunamente l'onorevole Depretis che le leggi vogliono essere interpretate secondo il vero significato delle parole usate dal legislatore.

Quando noi diciamo *giardino*, s'intende quel tratto di terreno cinto che serve per delizia o per uso di diporto, e non quella porzione di terreno parimente cinta, coltivata allo scopo più di procurarsi un maggior reddito che per servire ad uso di delizia, che suole comunemente chiamarsi *orto*.

Io credo quindi che, per conseguire lo scopo che ci proponiamo, di comprendere nell'imposta mobiliare il giardino e non l'orto, cioè il terreno destinato ad uso di delizia e non il terreno destinato alla coltivazione di agrumi, non è necessario di mutare la redazione proposta dalla Commissione; che se qualche dubbio statovi fosse, varrebbero a intieramente dissiparlo e le dichiarazioni della Camera, e le spiegazioni che ha testè date l'onorevole ministro dell'interno, che meglio chiarirono quale sia veramente l'idea che la Commissione ha voluto esprimere in questo articolo, quindi sarebbe inutile ogni emendazione a questo riguardo, e il dire che saranno compresi i giardini di diporto o di lusso, altro non sarebbe che l'aggiungere una spiegazione soverchia, e non strettamente necessaria; imperocchè niuno è che disconosca la differenza che vi passa tra il dire giardino oppure orto.

Ma si riconosce in pratica che vi sono giardini i quali in parte sono destinati ad uso di delizia, ed in parte sono anche destinati ad essere coltivati come orti: ma quando noi abbiamo espresso in modo chiaro e preciso quale è la mente della Camera, se il giardino sarà per la massima parte destinato ad uso di delizia, sarà compreso nella tassa stabilita da questa legge; se nella massima parte avrà il carattere di vero orto, non sarà compreso nella medesima.

Per questa ragione adunque io crederei che si possa prescindere dall'aggiungere le parole che furono testè suggerite di puro lusso, di diporto, sebbene per avventura meglio spieghino la cosa.

L'onorevole De Viry disse che colla redazione della Commissione si colpirebbero due volte i giardini; ciò è verissimo, ma lo si fa su basi diverse. Mi spiego.

Coll'imposta prediale e coll'imposta sui fabbricati s'impongono i fabbricati e i predii in rapporto al reddito che essi danno al loro rispettivo proprietario; e colla legge che discutiamo, l'abitazione viene colpita come indizio del complesso di tutte le altre rendite, cioè come indizio della maggiore o minore agiatezza che è il risultato di tutte le rendite possedute dal proprietario o dall'affittavolo il quale tiene per suo uso una data abitazione.

Diversa è adunque la base da cui si parte in queste diverse imposte, e ciò si è fatto coll'intendimento di venire a colpire di fassa anche certe fonti di ricchezza le quali sfuggivano dapprima a tutte le altre imposte, ed anche perchè adottando per questa nuova sopratassa basi diverse da quelle che regolano attualmente la prediale, basi riconosciute in molte parti meno giuste, si aveva il vantaggio d'ottenere l'aumento senza accrescere le già esistenti ingiustizie.

Ma certo la Commissione non si dissimulò che la era una vera sopratassa.

Riassumendomi adunque io dico che non credo necessario che si abbia a fare alcun'aggiunta all'alinea primo di questo articolo, particolarmente per quanto riguarda i giardini; anzi io credo che la parola *giardini* esprima nel suo vero significato letterale e ricevuto da tutti precisamente quella parte di terreno cinto, che è specialmente destinata ad uso di diporto e di delizia o del proprietario o di quello che si serve dell'abitazione.

Per conseguenza pregherei la Camera ad accettare la redazione della Commissione quale fu proposta, almeno in questa parte.

RICCARDI. Dopo quanto venne detto dai preopinanti, sarebbe forse un intrattenere soverchiamente la Camera ripetendo le stesse ragioni sopra la medesima proposta.

Io avea domandato la parola per avvertire che, aderendo in massima alla proposta del deputato Depretis, parmi che il primo alinea dell'articolo 2 possa corrispondere al concetto intero dell'articolo medesimo; e precisamente io veniva tanto più in questa sentenza, in quanto che vado persuaso che, a misura che si vogliano fare minute specificazioni, si cade vieppiù negli equivoci e si rende più difficile l'interpretazione e l'applicazione della legge, come, ad esempio, ora già vediamo quante discussioni e contestazioni sieno sorte intorno al solo vocabolo *giardini*, e a quello che con esso vogliasi intendere.

In quanto alla portata che debbasi attribuire nel concetto di questa legge alla parola *giardini*, io credo che le divergenze possano essere appianate mediante la distinzione che si può fare tra il vocabolo *giardino* e il vocabolo *orto*, e con tale distinzione si verrebbe forse ad eliminare ogni difficoltà intorno alla parola *giardini*, la quale da sè sola suona diversamente per alcune provincie.

E in quanto alla portata che possa avere la parola *giardino* per gli effetti di quest'imposta, io aderirei perfettamente alla definizione che fu data dal signor ministro dell'interno, il quale ha spiegato precisamente che, per giardini da considerarsi come segno di ricchezza, si dovevano intendere solamente quei fondi che non avranno aderenza all'agricoltura propriamente detta, comunque in alcune località possano

essere conosciuti sotto nome realmente di giardini. Vi sono infatti dei luoghi detti volgarmente giardini che comprendono, non solamente agrumi, ma viti ed ogni genere di frutta e di coltura.

In conseguenza, se la Camera vorrà mantenere questo secondo alinea, dovrebbe per lo meno rimanere bene intesa l'interpretazione data dal ministro dell'interno a quello che si vuol significare colla parola *giardino*.

Questo dico, sebbene non sia disposto a dare il mio voto a questo secondo alinea, chè, come già dissi, io stimo sia più opportuno accettare l'emendamento Depretis, o quanto meno sopprimere il secondo alinea, il quale, se ben si considera, non aggiunge nulla al concetto enunciato nel primo alinea.

VALERIO. Io penso che le divergenze che si presentano in questa discussione provengano da che non tutti gli onorevoli preopinanti hanno considerato su qual base sia ordinata questa legge.

Mi è parso che taluni di essi, e massimamente l'onorevole De Viry, abbiano stimato che siffatta imposta percuota la ricchezza, mentre in quella vece non cerca di colpire che i segni di essa.

Il Ministero non volendo ammettere la sola legge che, a parer mio, sarebbe veramente logica e giusta, vuol dir l'imposta sulla rendita, prese a rintracciare empiricamente qua e là gli indizi di agiatezza che vide spuntare intorno di sè. Vero è che, dopo aver designati cosiffatti segni che colpiscono i facoltosi, ei li abbandona; ma si tenne fermo assai su quelli che non sono veri indizi di agiatezza.

L'imposta della rendita la quale è quella che colpisce la vera ricchezza, e permise, come testè asseriva ancora lord John Russell, di scaricare l'Inghilterra di 500 milioni di imposte, fu tolta a base del suo sistema finanziario da un Ministero altamente conservatore, voglio dire dal Ministero Derby e D'Israeli. Nel nostro paese è un sogno, un'utopia, un tranello, un mostro, una cosa da non parlarne. (*Si ride*)

Egli è evidente che se si feriscono i fitti come indizio di ricchezza, è mestieri di colpire altresì i parchi e i giardini, i quali essendo segni di agiatezza assai più che le abitazioni, debbonsi imporre preferibilmente a queste. Diffatti è chiaro che una famiglia vive benissimo senza giardino, ma non senza tetto.

E qui avea perfettamente ragione il ministro dell'interno quando affermava che questi segni di ricchezza volevano essere colpiti.

Io credo adunque che sotto questo rapporto non vi sia modificazione alcuna a farsi al progetto di legge, e che tutti i giardini i quali circondano le case debbano essere colpiti d'imposta.

Nè vale la ragione addotta dal deputato De Viry, che questi giardini pagano già l'imposta prediale, perocchè anche le case pagano già la tassa sui fabbricati, e chi le paga realmente, non è il padrone, ma il povero locatore; dimodochè, se si adottasse l'idea dell'onorevole De Viry veramente il locatore delle case pagherebbe doppia imposta, mentre ne andrebbe esente il giardino.

Ma, del resto, se è vero quanto venne asserito (il che credo non si possa negare), io domando: il Ministero dopo matura deliberazione aveva proposto al Parlamento sul principio di questa Sessione che questi segnali di ricchezza dovessero cercarsi primieramente nelle abitazioni, poscia nella mobilia, che è ben altro segnale di ricchezza che non lo sia l'abitazione medesima, perchè una famiglia di povera gente, composta di 10 o 15 individui, deve necessariamente avere un locale assai vasto, senza essere ricco,

mentre in un piccolo locale di quattro o cinque camere, il lusso può raccogliere mobili di un valore immenso, dacchè quattro tele di Wan-Dich o di Teniers o di Rembrandt o di Wan-Ostade, per tacere dei nostri grandi maestri, hanno certo un maggior valore di molti mobili indispensabili che siano in un alloggio anche ampio.

Ora, domando io, perchè siffatti mobili dovranno essere eccettuati in questa legge, quando a detta del Ministero stesso in essa si deve cercare di colpire tutti i segnali della ricchezza?

Io veggio che nella legge proposta dal Ministero altra volta, e consentita dalla Commissione, avente lo stesso attuale relatore, è votata da un'immensa maggioranza di questa Camera, che...

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Valerio, che queste considerazioni torneranno in acconcio quando il deputato Mellana, come si è riservato, si farà a proporre siccome emendamenti, gli articoli della legge già votata sul principio di questa Sessione; e che era inteso appunto di trattare, prima delle basi proposte nel progetto, poscia dell'estensione delle medesime ad altri oggetti.

VALERIO. Ebbene io apro la strada a questi emendamenti che si vogliono proporre, e in ogni caso sono perfettamente nella questione.

PRESIDENTE. Ma se ella continua su quel terreno, si verrebbe a fare due volte la stessa discussione. A me pareva che, avendo il deputato Mellana fatta una riserva di presentare emendamenti, le sue considerazioni potevano venir più opportune alla discussione di questi.

VALERIO. Ma questa riserva non è stata fatta dalla Camera, ed io intendo esporre gli argomenti per cui si debbono colpire i giardini ed i parchi.

PRESIDENTE. Se ella parla solo dei parchi e dei giardini, sta bene; ma non ristà qui, dacchè entra in un'altra serie di considerazioni che nulla hanno a che fare coi giardini e coi parchi.

VALERIO. Quando faccio paragone tra un genere e l'altro di ricchezze sono perfettamente nel vero.

PRESIDENTE. Ella è nel vero, se si limita a parlare della parte della legge che cade in discussione; ma se ne allontana sempre quando tratta di materie sulle quali, non solo vi era intelligenza di differirne i dibattimenti, ma che a questo punto renderebbero confusa la discussione.

VALERIO. Se il signor presidente intende rinchiudere in un tal circolo i deputati che seggono su questi banchi, io rinuncio alla facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Io non intendo rinchiudere nessuno in alcun circolo, lascio a tutti piena libertà di fare quelle osservazioni che loro piacciono, semprechè si riferiscano alla questione.

Il deputato Mellana ha dichiarato che intendeva fare alcune riserve su questo punto, ed io gli ho detto che avrebbe facoltà di parlare quando le sue riserve potrebbero essere opportune. Ella è entrato fin d'ora in tale questione, ed io l'avvertii che, per non ripetere due volte la stessa questione, poteva rimandare le sue considerazioni all'epoca in cui verrebbero in discussione gli emendamenti che si propone di presentare il deputato Mellana.

VALERIO. Io dico che quando vengo a dimostrare che questa legge è fatta per colpire i segni della ricchezza, e che questi segni debbono essere quelli che il progetto di legge primitivamente presentato dal Ministero e già accettato dalla Camera avea colpiti, io sono precisamente sul terreno della verità. Che se un deputato ha in mira di fare più tardi

un'altra proposizione, ciò non toglie a me il diritto di svolgere i miei argomenti. Del resto io mi associo fin d'ora alle proposte dell'onorevole deputato Mellana; ed avrei argomenti da addurre in favore delle medesime; ma, sapendo già fin d'ora quale sarà il risultamento delle deliberazioni della Camera intorno ad esse, io rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Valerio che in questo modo egli offende la maggioranza della Camera, poichè suppone in essa l'intenzione formale di rigettare gli emendamenti e le aggiunte anche ragionevoli che potessero essere proposte. Ora io non posso permettere che ciò si dica.

Quanto poi al modo di discutere dirò che, finchè ella si limitò a parlare di giardini e delle loro dipendenze, io non mi sono opposto, ma quando entrò a fare considerazioni che non potevano avere alcun rapporto con questa parte del presente articolo, e che si era inteso di rimandare ad altro momento, mi stimai in dovere di avvertirla che questa non era la questione su cui doveva discutersi, poichè non è possibile che abbia luogo una discussione ordinata, se se ne intreccia una coll'altra, ed in modo così regolare.

VALERIO. Io ripeto che rinuncio alla parola.

Coloro che leggeranno il resoconto della nostra seduta vedranno se questo modo di procedere del signor presidente ebbe tutta quella imparzialità che è richiesta dal posto che egli occupa. (*Interruzione e mormorio*)

PRESIDENTE. Io richiamo il deputato Valerio all'ordine, poichè credo di essere imparziale con tutti, e lascio a tutti piena facoltà di parlare, purchè stieno entro i termini della questione.

VALERIO. (*Vivamente*) Ed io accetto il richiamo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. L'onorevole ministro dell'interno respingeva l'emendamento proposto non so se da uno dei membri della Commissione o dalla Commissione intiera, col quale si direbbe *i giardini di lusso*.

Egli respingeva quest'emendamento per la considerazione che bisogna lasciare ai giudici d'apprezzare il valore locativo delle abitazioni, avuto riguardo agli annessi delle abitazioni medesime. Spetterà, osservava egli, a chi è incaricato di applicare la legge il vedere se questo o quel tal altro giardino od orto (perchè io non ammetto la differenza che fece l'onorevole Chiarle tra giardino ed orto, la quale non credo fondata nella significazione italiana di questi due vocaboli), ad essi spetterà il vedere quale valore si debba attribuire a questo od a quell'altro giardino, cioè di quanto a cagione di esso debba aumentarsi il valore locativo dell'abitazione.

Questa ragione del signor ministro io l'approvo in tutta la sua estensione; ma se egli vi pone attenzione per un momento, vedrà che essa è così giusta, che devesi applicare a tutti i casi, e deve indurlo ad approvare l'emendamento Depretis.

Il primo alinea di quest'articolo dice, che l'imposta è stabilita in ragione del valore locativo, o delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze. Quest'ultima aggiunta è inutile, per la ragione detta dal signor ministro. Spetta a chi è incaricato di applicare la legge il vedere quali dipendenze abbiano influenza sul valore locativo. Se al contrario queste espressioni si lasciano nella legge, pel giudice incaricato di applicarla può nascere dubbio maggiore che se non vi fossero.

Di più, il signor ministro diceva quello che io ho già ripetuto parecchie volte, doversi lasciare all'arbitrio del giudice l'apprezzazione del fatto; ma se noi conserviamo le parole *i giardini annessivi*, allora non sarà più in arbitrio del giudice

il calcolare o non calcolare questi giardini, allora egli dovrà necessariamente calcolarli, e quindi quest'interpretazione sarebbe contraria allo spirito che il signor ministro vorrebbe che avesse questa legge, allo spirito ch'essa deve avere, cioè che non si dovesse tener conto dei giardini, se non in quanto aumentano il valore locativo delle abitazioni. Quanto a me, voterò pell'emendamento Depretis, ed ove venisse respinto, ne proporrei poi altri, che non raggiungerebbero forse l'istesso intento, ma che almeno scemerebbero la cattiva redazione di quest'articolo.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non credo punto che la generica espressione adoperata dall'onorevole deputato Depretis basti a far sì che la legge raggiunga interamente il suo scopo.

Parlando semplicemente del valore locativo d'abitazioni od altro, si lasciano alle volte immuni vari locali aventi dipendenze quasi separate dalle abitazioni stesse. Io porto per esempio un caso che è comunissimo in Torino.

Moltissime sono le famiglie che hanno la casa di abitazione in un sito, e tengono in un'altra casa, interamente separata, scuderia e rimessa.

Se la legge non facesse la menzione che è scritta nella seconda parte di quest'articolo 2, queste rimesse e queste scuderie sarebbero immuni da ogni specie d'imposizione.

Sonvi pure delle famiglie che prendono dei magazzini, od altre dipendenze necessarie per i loro usi domestici, e che non potendoli trovare nella stessa casa in cui abitano, li prendono separatamente.

Lo scopo della legge colla menzione fatta specialmente all'articolo 2, è di fare sì che, ancorchè si pigliano alloggi separati in varie parti, nessuna di queste parti sfugga all'imposta.

Per conseguenza credo che, a meno che la Camera voglia introdurre eccezioni in favore di quelli che affittano alloggi in diverse parti separate, debba assolutamente conservarsi la redazione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Iosti.

IOSTI. Se non isbaglio, credo che andiamo complicando la questione senza una vera ragione intrinseca.

Io non seguirò il deputato Valerio nella sua dimostrazione, che quest'imposta graviti più sul segno della rendita che non sulla rendita stessa; mentre alla fine potrà convenirne egli stesso, che colpendo già l'imposta un segno della rendita, non vi rimarrebbero che a colpire tutti gli altri segni, per ottenere poi in sostanza quanto egli desidera; forse è l'unico modo di pervenire a colpire la vera rendita totale, dividendo i vari segni che la indicano in altrettante categorie o soggetti d'imposizione, perchè quando si volesse colpire tutto ad un tratto la rendita effettiva totale di un individuo qualunque, il problema sarebbe troppo complicato, e la soluzione di esso molto soggetta ad errori. Questa è forse una, se non la prima, delle ragioni che rendevano di difficile applicazione la legge dell'anno scorso.

È vero che più che i giardini i parchi, più che gli alloggi vasti gli alloggi sontuosi vorrebbero essere colpiti, ma ciò non impedirebbe a qualunque altro di proporre un'altra legge d'imposta sui mobili esclusivamente, o sui parchi e cose simili; sarà però sempre vero che un locale vasto indica ricchezza più che un alloggio ristretto a pari condizione economica, e quando si abbiano a tassare questi individui, certo quello che abita un locale vasto vorrebbe essere tassato di più di quello che ne abita uno mediocre.

Dietro questo punto di vista diventa, secondo me, superflua anche la distinzione accennata dall'onorevole De Viry

fra giardini ed orti, come quella dell'onorevole Farina sull'attiguità dei cedrati per le abitazioni della Liguria e della riviera.

Qui non bisogna correre colla mente a paragonare una casa che abbia un orto, con un'altra, per esempio, in Torino, che non l'abbia; s'intende sempre il paragone fatto per località che si trovano in pari circostanze.

Ora, io dico, nello stesso paese, nella stessa località quella casa che ha un orto adiacente vale essa più di un'altra che non lo ha, o che lo ha ad una certa distanza, sì o no?

Quel tale che può affittare una casa con annesso un orto, con annessa una peschiera, con annesso uno stabilimento di bagni, è più ricco di un altro che si contenta di un locale senza orto od altra comodità annessa, quando ciò avvenga nella stessa regione.

Non v'ha dubbio che le case che hanno un orto annesso si debbano ritenere di maggior valore di quelle che non l'hanno, se nello stesso comune.

Ciò posto, a me pare che tutte le circostanze che influiscono sul valore locativo delle case, debbano essere prese in considerazione, come stregua di apprezzazione per case in situazioni e regioni uguali.

E per verità, io credo che tutte queste discussioni potrebbero eliminarsi coll'aggiunta di una semplice parola, dicendo cioè: « e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio, a qualunque uso vengano destinati, in quanto che abbiano attinenza col valore locativo. »

Se la vicinanza di un orto, se la vicinanza anche d'un giardino pubblico, se la vicinanza di uno stabilimento di bagni può influire ad aumentare il prezzo del fitto, io dico che si debbono calcolare queste considerazioni sul valore locativo.

Badate bene, o signori, che quando si trattasse d'una casa affittata, non vi sarebbe menomamente questione, perchè il valore è determinato dalla scrittura di locazione; il pericolo cade sui fitti presunti.

Il valore presunto è stabilito per via di confronto coi locali posti in identiche condizioni.

Ora, non v'ha dubbio che l'istessa casa, posta in una condizione piuttosto che in un'altra di vari comodi annessi, deve essere valutata di più, o di meno paragonata ad altri comodi. Una casa posta in piazza Castello, per esempio, ha un valore locativo maggiore che un'altra eguale posta in Borgonuovo.

Ora, se queste due case non sono egualmente affittate, voi dovete supporre che colui che abita la casa posta in piazza Castello sia più comodo, e possa pagare di più di colui che abita in Borgonuovo. Di qui non si fugge, e tutte queste considerazioni, ripeto, vogliono essere valutate nel senso che influiscono ad aumentare il valore. Tali sono gli orti e le altre adiacenze, come bagni, passeggi pubblici, giardini.

Io non so se mi sia bene espresso, e se abbia colpito nel segno; ma in ogni caso io propongo quest'aggiunta: « in quanto hanno attinenza col valore locativo della casa, come norma di criterio a determinare il valore locativo. »

PRESIDENTE. Il deputato Seyssel ha la parola.

SEYSSSEL. Quantunque io reputi che i giardini siano generalmente indizio di agiatezza, osservo però che quando sono molto vasti costituiscono un reddito, e perciò non sono più un puro oggetto di lusso.

In conseguenza ho l'onore di proporre alla Camera che nel presente articolo, dopo la parola *giardini* si aggiunga: *quando sono cinti da muro.*

LIONE. Ho chiesto la parola per avvertire che forse gio-

verebbe a togliere ogni difficoltà d'intelligenza il dire: « ai giardini non destinati a reddito. »

Io credo che si debba piuttosto risguardare la destinazione datagli dal proprietario od inquilino, che la situazione e la natura del terreno.

Uno stesso giardino può ricevere una diversa destinazione, ed essere o non essere indizio della maggiore agiatezza che si vuol colpire.

Taluno di ristretta fortuna lo può destinare esclusivamente a reddito; un gran signore lo vorrà convertire ad altra destinazione.

Nel primo caso deve considerarsi come uno stabile qualunque soggetto alla imposta prediale, nè ci somministra particolare indizio di maggiore ricchezza; nel secondo, invece, la destinazione a lusso e diporto ci porge argomento di ben maggiore rendita del padrone.

Una tale idea non pare quella che debba prevalere; ed in conseguenza proporrei che, lasciata in disparte ogni altra qualificazione, si dica semplicemente: *giardini non destinati a reddito*.

In questo caso soltanto il giardino è indizio di maggiore agiatezza, e non già quando colui che lo possiede si trovi in bisogno di convertirlo a reddito.

DE VIRY. Après tout ce qui a été dit dans cette discussion, je m'aperçois toujours mieux que, parmi tous les amendements qui ont été formulés, la rédaction la plus conforme à l'esprit de la loi est celle de l'amendement qui a été proposé par l'honorable député Mantelli. C'est pour ce motif que je déclare, pour mon compte, de m'associer dès cet instant à cet amendement, parce que je trouve que c'est véritablement d'après la valeur que peuvent avoir les maisons et leurs dépendances que l'on doit fixer la base de l'impôt mobilier, et qu'il n'est pas douteux qu'au moins dans les villes, les jardins n'augmentent la valeur locative des maisons.

Je dirai ensuite à la Chambre que, lorsqu'on fait des lois, il faut avoir égard aux usages de chaque province, et l'on serait tout-à-fait dans l'erreur si l'on croyait que les jardins qui entourent la plupart des maisons de campagne en Savoie soient des jardins de luxe.

Ainsi dans une partie de la Savoie, nos usages sont conformes à ceux de la Suisse. Il n'y a pas un agriculteur, il n'y a pas un paysan, quelque pauvre, quelque modeste qu'il soit, qu'il n'ait autour de sa maison un petit jardin. Ce petit jardin, clos d'une palissade, clos d'une haie, sert à son propre usage, et vous ne regarderez jamais ce petit jardin comme un indice de luxe, comme un indice de plus ou moins d'aisance.

Je ne crois pas, quoique l'honorable député Chiarle soit venu nous dire que l'intention de la Commission a été réellement de frapper deux fois les jardins de luxe, je ne crois pas, dis-je, que l'on veuille également frapper deux fois les jardins de la campagne. Si ce double impôt peut être appliqué aux jardins des villes, il ne peut pas l'être pour ceux de la campagne. Et ici je vous prierais, messieurs, de remarquer que la distinction que l'on peut établir dans la langue italienne entre les mots *orto* et *giardino* ne peut pas subsister dans la traduction française.

Dans la traduction française, vous ne pouvez pas mettre *jardins-potagers*, d'abord parce que cette expression ne me paraît pas très-bien placée dans une loi, et puis surtout parce qu'il y a, en outre, un autre genre de jardins qui n'est ni potager ni d'agrément, et qui sert à récolter un peu de foin, des pommes de terre ou à tout autre usage. Quoi-

qu'il en soit de cette difficulté pour le choix d'une expression qui rende bien exactement la pensée de la Commission, il ne me paraît pas douteux qu'il faille dire dans la traduction française *jardins d'agrément*, afin qu'il soit bien entendu que l'on ne veut frapper que ces jardins en tant qu'ils augmentent la valeur locative.

Je crois quant à moi (et je m'y rallie) que la proposition de l'honorable Mantelli est la meilleure qui ait été faite. Je laisserais donc de côté tout ce paragraphe de l'article 2, et je le renverrais après l'alinéa premier de l'article 3, comme l'a proposé l'honorable Mantelli. Par ce moyen la loi ne serait pas équivoque, et lorsqu'il s'agira d'établir le plus ou moins de richesse des personnes qui doivent être imposées, on prendra pour base ces mêmes jardins, et alors on le fera de manière à ne laisser aucune difficulté dans l'application de la loi elle-même.

BRANCHERI. Io ho presa la parola per formulare in un certo modo l'idea espressa da molti oratori che hanno parlato dalle diverse parti della Camera, all'oggetto di dare una più precisa significazione alla seconda parte dell'articolo in discussione.

Parmi che tutta la difficoltà stia nell'esprimere l'idea che, i locali, siti e giardini annessi e dipendenti dalle abitazioni, debbano essere presi in considerazione per determinare l'imposta, ogni volta che questi locali, siti e giardini possano contribuire ad aumentare il fitto.

A me pare che il concetto espresso nell'articolo 2 non possa disgiungersi dal concetto che si esprime nell'articolo 3, in quanto che nell'articolo 2 è stabilito che l'imposta debba essere ragguagliata sul valore locativo, e nell'articolo 3 si dispone che il valore locativo debba essere ragguagliato sul fitto, essendo questa la base su cui deve raggrarsi l'imposta.

Quanto all'articolo secondo, non potrei, massime per ciò che concerne la seconda parte, ammetterlo, giacchè i giardini summentovati non sembrano ivi contemplati, per quanto i medesimi possano aumentare il fitto delle abitazioni, ma bensì come colpiti d'imposta per quanto possano essere oggetto di rendita.

Ora, secondo le parole poc'anzi pronunziate dall'onorevole ministro dell'interno, questo non sarebbe il concetto che si vuole esprimere in quest'articolo, ma bensì quello che tali giardini debbono tenersi in considerazione ogni qualvolta concorrono ad aumentare il fitto delle abitazioni.

Io vorrei dunque che l'articolo secondo fosse concepito nei seguenti termini. Lascierei la prima parte come è redatta e direi nel secondo alinea:

« Si comprendono nella denominazione di abitazioni e loro dipendenze tutti i locali e siti dipendenti od annessi all'alloggio, a qualunque uso sieno destinati, avuto anche riguardo agli orti ed ai giardini per quanto possano questi contribuire ad aumentare il fitto; salve solo le eccezioni espresse nel capo secondo. »

Ora, nell'articolo terzo, sebbene si dica « il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto, » questo misurandosi anche avuto riguardo ai giardini ed agli altri locali che possono essere annessi o dipendenti dalle abitazioni, ecco che noi veniamo in certo modo a stabilire la base dell'imposta, avuto riguardo a tutte quelle considerazioni che possono determinare il fitto, senza far eccezioni di sorta, senza ammettere privilegi, e senza gravare le proprietà come oggetto di rendita, le quali sono già gravate da imposte particolari e non possono quindi venir tassate in questo progetto di legge che tratta dell'imposta mobiliare.

CHIARLE. Io credo che non sia accettabile la proposta fatta dall'onorevole deputato Mantelli, colla quale vorrebbe si stralciasse la parola *giardini* dall'articolo secondo, per tenerne conto solamente nell'articolo terzo.

Nell'articolo secondo si determina quale è la materia imponibile, e si fa l'enumerazione di tutti i dati che cadono sotto l'imposta; nell'articolo terzo si determina il modo di fissare l'imposta sopra gli elementi che sono stati indicati nell'articolo secondo.

Togliendo dal secondo articolo le parole *giardini annessi*, si esclude che i giardini esser debbano uno degli elementi della tassa. Trasportando queste parole nell'articolo terzo che fissa soltanto il modo col quale sarà accertata la tassa, si confondono due disposizioni affatto distinte, guastando l'economia della legge, senza ovviare agli inconvenienti dai preopinanti accennati. Stimo in conseguenza, che non sia ammissibile la sua proposta.

Quanto all'emendamento proposto dal deputato Biancheri, io osservo che incontrerebbe precisamente l'ostacolo di colpire la rendita del giardino, per se stessa, e non il giardino annesso all'abitazione, in quanto è indizio della maggiore o minore agiatezza risultante dal complesso delle rendite del possessore del medesimo, cosicchè si verrebbe in tale parte a variare essenzialmente la base sulla quale si fonda la presente legge.

Per questa ragione intrinseca sono pertanto d'avviso che non sia accettabile l'emendamento proposto dal medesimo, e torno ad insistere, affinchè alla Camera piaccia di accogliere la redazione della Commissione; e dico che dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero non vi potranno essere inconvenienti nella pratica applicazione della medesima. Se si trattasse d'interpretazione estensiva dell'imposta, allora capirei come sia necessario che intervenga un atto formale del Parlamento per dichiarare essere tale la sua volontà.

Potrebbe diffatti accadere che un contribuente volesse esimersi dal pagare l'imposta che gli si volesse applicare in senso estensivo della disposizione contenuta in quest'articolo secondo. Se per obbligarlo a pagarla si dovesse aver ricorso ai tribunali, in tal caso, se l'articolo della legge desse luogo a dubbio, i magistrati pronuncierebbero in favore del contribuente per la gran ragione che in materia fiscale i magistrati tendono più a liberare il contribuente che non ad aggravarlo; ma qui non si tratta di interpretazione estensiva, ma d'una interpretazione la quale restringe gli elementi della materia imponibile, rispetto ai contribuenti, limitandosi a colpire i soli giardini di delizia, e non gli altri che tali non fossero. E siccome l'applicazione della legge fa parte delle attribuzioni del potere esecutivo, il quale deve nei regolamenti indicare le norme, giusta le quali vuole essere la medesima applicata, quando prende innanzi al Parlamento l'impegno solenne di applicarla in determinato senso, quando dalle discussioni della Camera emerge in modo evidente quale è il vero suo intendimento si può essere certi che nella pratica non si darà alla legge un'interpretazione contraria alla lettera della medesima ed allo spirito di chi la dettava.

Ritenendo adunque nel testo italiano della legge la parola *giardini*, credo che non vi sarà difficoltà nell'applicazione della medesima, e che non se ne potrà confondere il significato con quello della parola *orti*; in quanto poi al testo francese della legge, ritenute le osservazioni dell'onorevole deputato De Viry che mi paiono fondate, io pregherei nuovamente il Ministero a voler dichiarare che la tassa colpirà solamente *les jardins d'agrément*, e non *les jardins-potagers*. Quando il Ministero abbia preso quest'impegno, credo non

si debba insistere più oltre, e la Camera possa accogliere la redazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Garelli.

GARELLI. I vari emendamenti che si sono proposti a quest'articolo di legge provano, a mio avviso, la giustizia del primo emendamento proposto dal deputato Depretis. Infatti il deputato Iosti proponeva che si aggiungessero nell'alinea dell'articolo 2, parlando dei locali dipendenti dagli alloggi le parole: « in quanto che abbiano attinenza al valore locativo. » Un'altra proposta nello stesso senso fu fatta dal deputato Biancheri il quale voleva si aggiungessero le parole: « tutti i locali e siti dipendenti ed annessi agli alloggi, inquantochè servissero ad aumentare il valore locativo degli alloggi medesimi. » Ora, sia l'uno che l'altro di questi emendamenti tendono allo scopo cui serve più generalmente l'emendamento Depretis, ma questo scopo non ottengono, perchè quando si vuole determinare il valore dell'alloggio in ragione del locale, del sito attinente, bisogna vedere in qual senso si voglia pigliare questo valore del sito attinente; se questo si considera come un valore che dà redditi, egli è chiaro che aumenta il fitto nella stessa guisa che lo aumenta il valore di lusso. Egli è chiaro, per esempio, che tanto si aumenta il fitto di un alloggio cui sia annessa una giornata di terreno ad uso di giardino, quanto si aumenta l'alloggio medesimo quando vi sia annesso un giardino di puro lusso, di puro divertimento. Per conseguenza, qualunque emendamento che tenda a dichiarare l'aumento del fitto dell'alloggio in proporzione del fitto del giardino, non servirà mai allo scopo che si propone, finchè non sia bene spiegato che cosa sia questo giardino che si vuole imporre.

Ora, stando alle dichiarazioni fatte da diversi deputati, secondo cui pare che veramente non è intenzione della Camera di colpire con questa legge i giardini o terreni come soggetti a coltivazione, egli è chiaro che tutti questi emendamenti i quali non escluderebbero la base della coltivazione, non possono avere alcun effetto. Nè regge poi quell'altra osservazione, che, cioè, la parola *giardini* per se sola si differenzi dalla parola *orti*. In italiano queste due parole si usano promiscuamente; quindi il solo uso della medesima non servirebbe punto a togliere le difficoltà.

Il deputato Seyssel aveva proposto che si dicesse i *giardini cinti da muro*; ma egli è chiaro che possono esservi giardini di lusso, che facciano aumentare il valore degli alloggi, non solamente pel reddito che danno, ma anche pel vantaggio del lusso, quand'anche non siano cinti da muro, ma solo da una siepe o da ripe discendenti che li difendano dall'ingresso dei passeggeri.

Fra tutti questi emendamenti, quello che maggiormente, a senso mio, si accosterebbe al giusto, sarebbe quello proposto dall'onorevole deputato Mantelli, che è quello di trasportare la dichiarazione relativa ai giardini nell'articolo 3. Ma, appunto perchè esso possa avere qualche senso e raggiungere lo scopo che si proponeva il suo autore, è necessario che l'articolo 2 sia espresso in termini generici, perchè altrimenti, se abbiamo già in quest'articolo 2 molte specificazioni, è chiaro che un'ulteriore designazione nell'articolo 3 servirebbe ad introdurre maggiore confusione, ma non mai a spiegare chiaramente ciò che si vuole. Io poi credo sia debito del legislatore di spiegare chiaramente il suo intento, e non di riferirsi, come alcuno ha preposto, a ciò che avrebbe dichiarato il ministro dell'interno. La legge deve presentare essa medesima il suo concetto, e non riceverlo dalle spiegazioni che altri, qualunque sia la sua autorità, possa dare al proposito. Per conseguenza appoggio l'emendamento pro-

posto dall'onorevole deputato Depretis. Mi torna però in acconcio di fare una sola osservazione a ciò che aveva avvertito in proposito l'onorevole signor ministro dell'interno il quale ravvisava opportuna la redazione dell'alinea di questo articolo, inquantochè potessero avvenire dei casi in cui la specificazione contenuta in esso fosse evidentemente necessaria.

Egli adduceva l'esempio di una scuderia, la quale fosse altrove che nell'alloggio che uno affitta.

Ma quest'esempio, a senso mio, prova nulla nella questione che ci occupa, imperocchè, se la scuderia è in un altro luogo che nell'alloggio, forma parte di quell'altro alloggio, poco monta che sia affittata da un proprietario, che abiti in una casa diversa; intanto sta che questa scuderia forma parte di un alloggio, e che perciò accresce il valore dell'alloggio medesimo. Il padrone potrà affittare la scuderia ad altri, se così intende, ma sta sempre che essa fa parte del suo alloggio: e mi pare che, dal momento che si vede chiaro che lo scopo che si ha è quello di colpire il valore locativo delle abitazioni, tenuto bensì conto di tutto ciò che possa aumentarlo, non vi ha bisogno di maggiore spiegazione, laonde io trovo che basta a questo scopo l'articolo proposto dal deputato Depretis.

LEONE. Io persisto a credere che sia indispensabile attenersi al concetto della destinazione; che sia questa l'idea che debba predominare, secondo che un giardino riceve l'una o l'altra destinazione, di reddito o di lusso, è o non è indizio della ricchezza di cui andiamo in traccia. Mi spiegherò con degli esempi.

Un gran signore, trovandosi in prospera fortuna, avea un bel palazzo con giardino per diporto; colpito da impreveduta disgrazia, per bisogno lo converte a reddito.

Lo stesso giardino, che indicava grande agiatezza, muta destinazione e non è più indizio di egual fortuna. Viceversa: un piccolo proprietario avendo un potere annesso alla propria casa, per la ristrettezza de' suoi averi, lo coltivava colle sue braccia; per subita mutazione di fortuna lo converte ad altra destinazione, e ne fa un giardino di conforto e di lusso; egli dà veramente indizio di aumentata ricchezza.

Nel primo esempio il giardino che era calcolabile nel fitto della casa come argomento di lusso, cessa di esserlo, cangiata, col mutar dell'agiatezza, la destinazione; nel secondo, il podere che non era imponibile come indizio di maggiore ricchezza, sinchè era destinato a coltura, lo addiviene, perchè, cangiatosi in argomenti di lusso, ci dà una ben altra idea della condizione dell'inquilino o del padrone.

Se mel permette la Camera, spiegherò ancor meglio la cosa e la porterò insino all'evidenza, onde provare che assolutamente la destinazione è l'unica idea che deve dominare nella presente questione, in cui si tratta di ricercare gl'indizi della ricchezza e per essi colpire la realtà della cosa.

Succede che muore senza discendenza un grande proprietario; se fossimo in altri tempi potremmo dire un castellano, un feudatario. Si vende la sua casa, il suo castello, coll'annessovi parco o giardino. Un contadino, speculando più sulla bontà del suolo e sull'estensione di questo che sul valore di quello, si presenta all'acquisto, ed affittando gran parte del fabbricato, si riserva soltanto la parte indispensabile per la sua famiglia, e converte a reddito il giardino od il parco, e lo coltiva anche col sudore della propria fronte.

Ben vedete, o signori, il giardino si trova ancora nella stessa posizione, nello stesso recinto, ma non è più indizio della ricchezza che rappresentava una volta; egli ha cangiato destinazione. Parmi che basti un tal esempio per dimostrare

che non è la situazione che si deve riguardare, ma la destinazione che gli dà l'inquilino od il proprietario. Se è un gran signore, se ne vale a diporto; se invece è di umile fortuna, lo coltiva per averne un reddito. Tutto qui adunque dipende dalla destinazione, e le parole che vi corrispondono sono le indicate: *gli annessi giardini non destinati a reddito*. Del resto non farò mai questione di parole, ove credasi di poter con altri vocaboli esprimere più esattamente la stessa idea.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola.

AGNÈS. Io credo che sarà sempre difficile il determinare in pratica (e le leggi si fanno per i casi pratici) la linea di demarcazione tra i giardini di lusso, di *agrément* o sotto qualunque altra denominazione, dagli orti ossia *jardins-potagers*, perchè ordinariamente i giardini-orti contengono un po' di tutto, e sarà molto difficile il determinarne la destinazione, essendo quasi impossibile il precisare se un giardino sia esclusivamente destinato a reddito o tenuto per *agrément*. Io penso dunque si debba ricorrere ad un altro criterio; ed a questo proposito io non dubito di entrare anche nelle viste, sia della Commissione che del Governo, proponendo ancora un emendamento, il quale consisterebbe nel trasportare le parole *giardini annessi* onde farne un alinea speciale in cui si direbbe: « Saranno pure compresi i giardini annessi alle abitazioni nel concentrico delle città aventi una popolazione di dieci mila abitanti. » (*Bisbiglio*)

Signori, nelle campagne i giardini sono già assoggettati all'imposta. Io comprendo benissimo che la rendita sarà forse alquanto diminuita (ed io non mi opporrò a che si stabilisca un'altra cifra pel numero degli abitanti delle città nelle quali si colpiscono di tassa i giardini), ma nelle città, tutti i giardini, qualunque essa sia la loro destinazione, aumentano il valore dell'alloggio. Qui non si tratta di case, il fine della legge è di tassare le abitazioni; ora un'abitazione qualunque posta in città, quando abbia annesso un giardino o un orto, acquista sempre un valor maggiore. Dunque mi pare che la Camera può, senza far altre aggiunte adottare l'emendamento da me proposto.

Osservo poi in generale che da tutta la discussione fatta su questo argomento risulta la necessità di bene specificare le cose dalla tassa colpite, e per conseguenza si dovrebbe, secondo me, mantenere l'alinea del Ministero e della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Iosti.

IOSTI. Io desidero una spiegazione o dal Ministero, o dal relatore della Commissione, poichè potrebbe darsi che in seguito ad essa io ritirassi il mio emendamento prima che venga discusso.

Di questa legge io mi son fatto il criterio che si voleva stabilire un'imposta mobiliare proporzionata all'agiatezza dei contribuenti, e che la misura di questa agiatezza voleva desumere dall'abitazione.

Sotto questo punto di vista ho detto che tutti gli accessori delle abitazioni non potevano aver valore se non in quanto accrescono il prezzo dell'abitazione stessa: ma al modo in cui è espresso l'articolo 1 sembra che l'imposta mobiliare non abbia da risultare da un criterio solo, cioè dal fitto del locale abitato, ma che possa essere la somma, il risultato di tutti i locali affittati o posseduti dal contribuente.

Per esempio, uno potrà avere un locale mobiliato in città; pagherà, in proporzione del valore di quell'affitto, una tassa mobiliare, potrà contemporaneamente prendere una vigna sulla collina in affitto, sarà obbligato a subire un'altra imposta mobiliare, avrà una scuderia fuori del locale, nonchè

una cantina, perchè sarà ricco e vorrà avere molte qualità di vino, dovrà dunque essere tassato quell'individuo sotto la denominazione dell'imposta mobiliare in ragione di tutti questi affitti parziali?

Se così è, parmi che sarebbe necessario mettere la somma per cui dovrà essere tassato ciascun locale, la somma per cui dovrà essere tassata la mobilia per l'affitto di una scuderia, come per l'affitto di una loggia in teatro, come per l'affitto di tutti gli altri locali che egli crederà utili per la sua persona in ragione della sua fortuna; ma, senza questa tariffa specificata, io non so in quale imbarazzo si troverà il finanziere che dovrà poi imporre questa cifra complessiva a ciascun individuo.

Mi restringo adunque: se per base dell'imposta mobiliare non si è voluto prendere che l'abitazione, tutti gli altri accessori non possono prendersi in considerazione se non come adiacenti, in quanto che alterano il valore dell'abitazione, e allora sta il mio emendamento; ma quando il ministro o il relatore di una Commissione venisse a dirmi invece, che la tassa mobiliare di un individuo dipenderà dalla tassa di cui saranno imposti tutti i locali che egli avrà in affitto, allora, dico la verità, io ritiro il mio emendamento e mi riservo a discutere diversamente le cose sotto questo nuovo punto di vista.

DE VIRE. C'est dans ce sens seulement que je me suis réuni à l'amendement de l'honorable député losti, autrement cela changerait la portée de la proposition.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo 2 determina che l'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze; quindi si vede che non colpisce unicamente gli appartamenti destinati esclusivamente alle abitazioni, ma colpisce essenzialmente anche tutto ciò che dipende dall'abitazione medesima. Le specificazioni che si sono introdotte posteriormente nel secondo paragrafo di quest'articolo, dichiarano maggiormente questo concetto.

Per quanto io abbia seguito con attenzione tutte le osservazioni, e tutti gli emendamenti che sono stati proposti dai vari onorevoli oratori, io mi confermo sempre più nel pensiero che questa redazione del Ministero, anche accettata dalla Commissione, sia quella che presenta minori inconvenienti.

Io non potrei, per esempio, adattarmi alla proposta di coloro i quali vorrebbero stabilire una differenza tra i giardini di reddito, e quelli che non lo sono, perchè mi pare impossibile che i giardini, anche di puro lusso, non producano un reddito qualunque; la qual cosa renderà estremamente difficile il determinare come si debbano interpretare queste parole, giardini di reddito, e giardini di lusso.

Similmente non potrei accettare l'emendamento proposto dal deputato Agnès, il quale vorrebbe solamente contemplare i giardini situati nel concentrico di una città che oltrepassi i dieci mila abitanti.

Diffatti, giova avvertire che anche in comuni di 500 o di 1000 abitanti vi sono ville, alle quali vanno annessi giardini e parchi immensi, i quali, essendo indizio di una grande ricchezza, non debbono andare immuni dal pagamento di quest'imposta. Lo stesso si debbe dire delle ville che sono situate sulle colline, le quali sono del pari oggetti di lusso.

Per conseguenza io prego la Camera a considerare che quest'articolo, studiato dal Ministero, ed esaminato dalla Commissione, merita di essere conservato, come quello che presenta minori inconvenienti. E ciò affermo perchè è impossibile, allorchè si comincia a dichiarare qualche cosa, che

si dichiari tutto; in sostanza le dichiarazioni che qui si fanno, sono le principali, sono quelle che possono evitare maggiori scontri. Oltre di che, dall'esperienza parlamentare è chiarito che gli emendamenti improvvisati nel calore della discussione, sebbene a prima vista presentino un'apparenza di miglioramento, non sempre raggiungono lo scopo a cui mirano.

Quindi io nutro speranza che la Camera voterà per l'articolo quale fu proposto nel progetto di legge.

LIONE. Se ho bene inteso, il signor ministro dell'istruzione pubblica, ed alcuni degli onorevoli preopinanti mi oppongono le difficoltà che incontrerebbe il mio concetto, nello apprezzare la varia destinazione. Io osservo che simili difficoltà s'incontrano in ben molte questioni legali.

Allorquando si tratta di spese necessarie, od utili, o voluttuarie, come dicono i legisti, non è sempre facile il discernere ciò che sia di necessità, di utilità, o meramente di lusso; perchè talvolta, conservando si migliora, e migliorando si conserva, ed anche abbellendo si aumenta il valore ed il reddito. Queste difficoltà conviene risolverle con tutte le regole dell'interpretazione legale; ma non mai per ciò abbandonare la verità e la giustizia del concetto che deve predominare. Ora, la verità, la giustizia del concetto parmi provata: un povero contadino che lavora il giardino della casa già propria di un gran signore, non deve certo pagare egualmente come l'antico padrone; ciò non è giustamente possibile. Egli è dunque giocoforza piuttosto appigliarsi a togliere la difficoltà d'apprezzamento con tutti quei mezzi d'interpretazione e di approssimazione che in altri simili casi si adoperano.

MICHELINI. L'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica diceva che sovente gli emendamenti improvvisati, sebbene sembrino buoni a prima giunta, non reggono poi alla prova dell'esperienza. Da queste premesse egli concludeva che si dovessero respingere i vari emendamenti che si sono incrociati e si dovesse la Camera attenere alla redazione del Ministero e della Commissione. Io non ammetto tale conclusione; ammetterei tutto al più che i vari emendamenti proposti, i quali per verità sono molti, si mandassero alla Commissione onde essa li studiasse, li coordinasse, e ne facesse una speciale relazione nella tornata di domani. Se tale fosse l'intendimento della Camera, allora si potrebbe rimandare alla prossima tornata il seguito della discussione di questo intralciato articolo 2.

Frattanto faccio osservare che le cose dette dall'onorevole Lionè e da lui confermate con tanti esempi e messe in così chiara luce, che ognuno di noi le ha sicuramente comprese, sono verissime. Ma la questione non consiste nel vedere se dall'imposta si debbano escludere i giardini che danno reddito, perchè siamo tutti persuasi doversi escludere; la questione consiste nel sapere se sia necessario esprimerlo nella legge. Ed io dico che ciò non si deve esprimere, ma bensì, come diceva l'onorevole ministro dell'interno, lasciarlo allo arbitrio del giudice incaricato di applicare la legge. Se si ammettesse l'emendamento proposto dall'onorevole Lionè, nascerebbe il dubbio riguardo a quei giardini, che sono parte di reddito, parte di delizia; al contrario respingendo tale emendamento spetterà a chi è incaricato di applicare la legge il vedere sino a qual punto quel tale giardino aggiunga al valore locativo dell'abitazione a cui è annesso.

Nè posso approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Mantelli, il quale vorrebbe che la questione dei giardini fosse rimandata all'articolo 3. Primieramente, questo trasporto non scioglierebbe la difficoltà, la quale rimarrebbe

sempre la stessa. Inoltre si lederebbe l'ordine, l'armonia della legge, inquantochè nell'articolo 2 si vuole descrivere partitamente che cosa s'intenda per abitazione, quali ne siano le dipendenze soggette all'imposta; l'articolo 3 poi si riferisce ad un altro ordine d'idee, e definisce in modo astratto che cosa s'intenda per valore locativo.

Non posso nemmeno approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Agnès, il quale vorrebbe che pagassero l'imposta quei giardini soltanto che sono nel concentrico delle abitazioni delle città che oltrepassano le 10,000 anime.

Concentriche sono quelle circonferenze che hanno uno stesso centro; tale espressione non può dunque avere qui nessuna significazione. Del resto, dalle leggi non è stabilita una linea di separazione tra il capoluogo ed il rimanente del territorio. Finalmente la maggior parte delle ville cui è annesso un giardino trovansi appunto discoste dalle città.

PRESIDENTE. Domando se la Camera voglia chiudere la discussione, salva sempre la parola al relatore.

(La discussione è chiusa.)

Ha la parola il relatore.

TORRELLI, relatore. A me non recò meraviglia la lunga discussione relativa all'interpretazione di quest'articolo, e specialmente delle parole *giardini annessi*.

Chechè ne dicano alcuni degli onorevoli oratori, egli è certissimo che avvi una differenza fra il motto italiano ed il motto francese; ed una prova si è che le obiezioni principali vennero precisamente dagli onorevoli deputati savoirdi, i quali annettono a questa parola una diversa idea. Il giardino in italiano più propriamente significa luogo di delizie, mentre in francese è gioco forza distinguere il giardino in *jardin d'agrément* ed in *jardin-potager*.

Si dirà che noi non abbiamo qui nella Camera da spiegare le leggi nella discussione, ma redigerle chiare. Ciò starebbe bene se noi, nel fare le leggi, formolassimo il testo italiano e poi il francese; ma come non è così, parmi che non sia fuor di luogo il dire come noi intendiamo il senso di questa parola in francese, poichè allora verremmo forse a conciliare le opinioni.

Io sono d'avviso che l'articolo, quale è concepito, sia forse il più chiaro, e non so persuadermi come l'onorevole Lione ne suoi esempi che ha svolto per due volte possa mai ammettere che, quando avvenga che un giardino di un ricco signore che prima era un parco, venga convertito in un giardino di reddito, che, cioè, sia coltivato ad erbaggi, come possa ancora mantenere il titolo di giardino nel senso italiano comunemente ricevuto. Certo, nessun verificatore che vada in questo giardino, e che veda che esso è messo tutto a profitto, potrà veramente dire che è un giardino nel senso che noi abbiamo inteso.

Faccio poi osservare che quando si volesse definire nettamente quest'idea, cadremmo nell'assoluta impossibilità, perchè allora qualsiasi giardino, per quanto sia destinato al lusso, se ha solo alcuni frutti che vendendoli se ne ritraggano cento lire, si dirà che non è più un giardino di lusso, perchè anche quelle cento lire sono realmente un valore. Dunque conviene lasciare alle frasi il valore che hanno; in italiano *giardino* vuol dire più specialmente quella parte che è destinata all'abbellimento, direi, delle case, o piuttosto per la ricreazione e diporto, di quello che sia veramente per la produzione.

Io, pertanto, per parte della Commissione non accetto il rinvio alla Commissione; io credo che la Commissione lo riporterebbe, presso a poco, tale quale è formulato.

Tuttavia avvi un emendamento che è stato proposto dal-

l'onorevole deputato Deforesta, il quale io veramente non crederei nemmeno necessario, ma il quale è forse l'unico che non alteri il vero significato che voleva darci la Commissione.

PRESIDENTE. Quest'emendamento sarebbe di aggiungere alle parole « giardini annessi » le seguenti: « per quanto influiscono sul valore locativo delle abitazioni. »

Sarebbe come quello del deputato Iosti.

TORRELLI, relatore. Questo emendamento che coinciderebbe con quello del deputato Iosti, la Commissione lo accetta per una ragione semplicissima; che cosa vuol colpire la Commissione. Essa dice: vi sono dei giardini i quali, pel solo fatto che sono annessi alle abitazioni, danno a queste un maggior valore; l'abitazione quindi è più ricercata.

Ora, che cosa vogliamo noi colpire? Noi vogliamo colpire quel maggior valore che l'annesso giardino dà alle abitazioni.

Io credo che questo era già il significato della legge come era formulata; però, siccome questa maggiore chiarezza non verrebbe nulla a detrarre, io accetto questa nuova formola a nome della Commissione.

Altre formole od altri emendamenti non potrei accettarli, e pregherei la Camera a non voler nemmeno rinviare l'articolo alla Commissione, perchè difficilmente la Commissione si indurrebbe a cambiarlo.

PRESIDENTE. Darò prima di tutto lettura dei vari emendamenti che furono presentati su quest'articolo. Il primo è quello del deputato Depretis, il quale propone che si sopprima l'articolo 2, surrogandovi questo:

« È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni. »

Il deputato Biancheri propone di sopprimere l'alinea dell'articolo 2, e surrogarne un altro in questi termini:

« Si comprendono nella denominazione di abitazioni e loro dipendenze tutti i locali e siti dipendenti od annessi all'alloggio, a qualunque uso siano destinati, avuto anche riguardo agli orti ed ai giardini per quanto possono questi contribuire ad aumentarne il fitto, salve solo le eccezioni espresse nel capitolo 2. »

Il deputato Agnès propone di lasciare l'articolo 2 come è concepito, togliendovi però le parole *i giardini annessi* ed aggiungendo un alinea così espresso:

« Vi si comprendono pure i giardini annessi alle abitazioni situate nel concentrico delle città aventi una popolazione maggiore di 10 mila abitanti. »

Il deputato Iosti propone di aggiungere dopo le parole *i giardini annessi*, le seguenti: « in quanto possono influire sul valor locativo. »

Il deputato Mantelli propone...

MANTELLI. Mi unisco a quello del deputato Iosti.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry aveva anch'egli proposto...

DE VIRY. Il deputato Iosti avendo formulato il suo emendamento in modo da comprendere la mia idea, io mi unisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Lione propone di aggiungere *non destinati a reddito* dopo le parole *giardini annessi*.

Per contro il deputato Seyssel propone di aggiungere dopo le parole *giardini annessi*, *cinti di muro*.

Metterò ora ai voti l'emendamento del deputato Depretis, il quale sembra che si scosti maggiormente dai termini in cui è formulata la proposta della Commissione.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Biancheri...

BIANCHERI. Dietro l'aggiunta che venne fatta dalla Commissione, siccome essa esprime l'idea che aveva avuto io stesso, cioè a dire che questi giardini non si prendano in considerazione se non per quanto possano contribuire ad aumentare il fitto delle abitazioni, io mi unisco alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Agnès.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Lione, il quale propone di aggiungere, dopo le parole *giardini annessi*, le seguenti: *non destinati a reddito*.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Seyssel.

SEYSSSEL. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane ora a porsi ai voti l'emendamento del deputato Iosti, a cui si uniscono il deputato Mantelli e il deputato De Viry.

Il Ministero aderisce a quest'emendamento?

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Ministero aderisce.

BOTTONE. Domando la parola.

Per maggior chiarezza io proporrei d'aggiungere nell'emendamento Iosti alla parola *giardini* quest'altra *e parchi*.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

TORELLI, relatore. La Commissione non vi aderisce in quanto che è inutile aggiungere parole che sono già comprese nella redazione dell'articolo.

BOTTONE. Se la Commissione e il Ministero credono che vi siano già comprese, io ritiro la mia proposta.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero le crede comprese.

PRESIDENTE. Infatti non par dubbio che vi siano compresi anche i parchi, quando si parla di abitazioni e loro dipendenze e dei giardini annessivi, ecc.

BOTTONE. Allora io ritiro la mia proposta.

MICHELINI. Giacchè non ebbero buon esito tutti gli emendamenti che furono proposti, io domando che siano soppresse almeno le ultime parole di questo secondo articolo: *salvo solo le eccezioni espresse nel capo secondo*.

Ne ho già addotti i motivi, e spero che la Commissione vi acconsentirà.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta del deputato Michelini.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

SULIS. Prima di porre ai voti l'articolo, proporrei che al secondo alinea invece di « si comprendono nella denominazione, » il che produce una poco conveniente ripetizione, si dica: « in siffatta denominazione si comprendono i giardini. »

E ciò pel motivo, come ripeto, che avendo già detto nel primo alinea, « delle abitazioni ed immediate loro dipendenze, » non si farebbe qui che una ripetizione.

TORELLI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Si può dire: « In questa denominazione, ecc. »

Pongo ai voti l'articolo così redatto.

(È approvato.)

« Art. 3. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case od abitazioni poste in parità di condizioni. »

(È approvato.)

« Art. 4. La tassa sul valore locativo delle abitazioni è stabilita nelle seguenti proporzioni. »

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Si darà lettura della tabella...

Voci. No! no! È inutile; abbiamo il progetto sotto gli occhi!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bottone.

BOTTONE. La tabella, che forma la sostanza del presente articolo, è stata combattuta a destra ed a sinistra. Io reputo che essa pecchi per eccesso e per deficienza. Tanto è vero che pecca per eccesso, che le due parti estreme della Camera ne han portato lo stesso giudizio. Infatti, il colpire i fitti da 100 lire in su in Torino, e dalle lire 80 in Genova, e via dicendo, secondo che fu statuito nelle sette categorie della tabella, torna lo stesso che percuotere la necessità e non l'agiatazza. Io non posso persuadermi che la Camera voglia assentire a che siano compresi nella prima classe i valori locativi che vi sono descritti. Ciò operando, si lederebbe il principio costituzionale, secondo il quale ciascuno debbe essere colpito in ragione dei propri averi.

Quando s'imponga la tassa mobiliare sopra il fitto di 100 lire nella città di Torino, chi andrà immune da essa? Coloro che dormono alle bella stella, e non altri per certo; imperocchè ognun sa che in tale città la più meschina soffitta annualmente si paga oltre le cento lire.

Passando alla settima categoria, nei comuni aventi meno di 1600 abitanti, sarebbero colpiti dalla tassa coloro che pagano un fitto superiore alle lire 20.

Signori, io posso addurre qui un esempio che torna molto acconcio all'argomento.

Nel comune dove io ho domicilio, a Castiglione, un povero uomo al soldo di detto comune in qualità di cantoniere per le strade comunali, coll'annuo stipendio di lire 300, è ammogliato con famiglia, e paga per fitto della sua misera abitazione, composta di due camerette, simili piuttosto a caverne che a stanze abitabili, paga, dico, 35 lire annue.

Ora, come potrà quest'individuo essere colpito dalla tassa? Non è egli nella necessità di consumare tutto il suo piccolo reddito pel sostentamento della sua famiglia?

Questo, o signori, deve farci avvertiti che noi dobbiamo andare a rilento nell'imporre questa tassa sopra una classe di persone che non è nemmeno qui rappresentata. Costoro, privi del più prezioso fra i diritti politici, sono in circostanze tali da meritare che la Camera abbia qualche considerazione per essi, considerazione che io spero si vorrà egualmente avere per lo stato necessitoso in cui si trovano.

Ho detto che questa tabella peccava anche per deficienza, e mi spiego. Io stimo che essa pecchi per deficienza in quanto che la Commissione nella sua proposta limiterebbe il *maximum* della tassa ad una nona classe, cioè per la città di Torino a lire 5000, per quella di Genova a lire 4000, e così via dicendo, come dalla tabella annessa al progetto di legge.

Io credo che l'imposta si sia fermata troppo presto, e per correggere questo difetto io proporrei di aggiungere ancora tre classi, e portare l'imposta sino alla decimaseconda classe. Quanto alla prima classe non mi parrebbe necessario di fare cambiamenti, e proporrei d'incominciare l'imposta dalla prima classe della Commissione, elevando i valori locativi della seconda colonna. Perchè rimanga traccia di quanto dico, proporrei una tabella la quale lascierebbe intatte le classi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Commissione, ed aggiungerei una 10^a, un'11^a ed una 12^a classe, nelle quali classi i valori locativi andrebbero crescendo nella stessa proporzione che si

accregono tra l'ottava e nona classe della Commissione. Del resto io vado persuaso che se la Camera adotterà questa mia proposta, essa renderà meno odiosa e più comportabile questa tassa; per altra parte nutro fiducia che la Camera vorrà soprattutto avere riguardo ai valori locativi che dalla Commissione sono stati compresi nella prima classe ed escluderli come io propongo.

PRESIDENTE. Il signor relatore della Commissione vi aderisce?

TORRELLI, relatore. Non giova dirlo, io non posso accettarla; essa capovolge totalmente la tabella proposta dalla Commissione. Mi riservo di far presenti alla Camera le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di stabilire la tabella quale fu proposta piuttosto che altrimenti. In questo ragionamento cercherò di combattere anche le ragioni poste avanti dall'onorevole Bottone; e siccome forse egli non sarà unico nel combattere la tabella, sarà perciò meglio che ciò facciano quanti oratori lo credono, ed io mi riservo di rispondere poi a tutti in una volta.

PRESIDENTE. Domanderò se la proposta del deputato Bottone è appoggiata.

(È appoggiata.)

LANZA. Appoggio la prima parte della proposizione dell'onorevole deputato Bottone, quella cioè di sopprimere la prima classe della tabella, la quale contemplerebbe i fitti tra 100 e 40 lire. Non sostengo la seconda parte della sua proposta, perchè ancora non la conosco esattamente, stantechè non so quale sia la proporzione che abbia voluto stabilire nelle nuove classi da lui proposte.

PRESIDENTE. Propone la stessa gradazione delle classi precedenti.

LANZA. Propone tre classi dopo la nona; ma bisogna vedere quali sono i fitti che stabilisce.

PRESIDENTE. La somma delle pigioni cresce nella stessa proporzione che esiste tra le diverse classi proposte dalla Commissione; e siccome esse progrediscono di mille in mille lire pel fitto, così si stabilirebbe nelle tre nuove classi mille lire d'aumento per ciascheduna. Per tal modo la categoria 10 avrebbe 6000, l'11, 7000, la 12, 8000 lire.

BOTTONE. Se mi permette, darò qualche spiegazione. Osservo che alla nona colonna il fitto locativo che è imposto, a cagion d'esempio, nella città di Torino, è di 5000 lire, alla 10 ne imporrei sei, all'11 sette, alla 12 otto, cioè il 14 per cento; in seguito sarebbe del 15 per cento.

Quanto poi alle altre categorie che corrispondono alla tabella della Commissione, io ho cercato di serbare la stessa proporzione; per esempio la quinta categoria è aumentata di lire 200 tra la 8^a e la 9^a classe, e così parimente verrei aumentando la somma dalla 10^a all'11^a classe.

Nel mio emendamento dalla nona alla decima vi sono 200 lire di aumento, dalla decima all'undecima altre 200 e dalla undecima alla duodecima altre 200 ancora. Io ho cercato, come dissi, di serbare la stessa proporzione; la sola diversità è che io le ho aumentate di tre, e che ho proposto di colpire del quindici per cento tutte le classi superiori alla duodecima.

Siccome poi io temo che la Commissione e la Camera stessa possa così improvvisamente non veder chiaro il senso di questi cambiamenti, credo che converrebbe rimandarli alla Commissione alla quale li raccomanderei caldamente in particolar modo quelli della prima parte della mia proposta, perchè li reputo dettati dalla giustizia e dall'umanità.

Voci. Si stampi quella nuova tabella!

LANZA. La proposta dell'onorevole deputato Bottone è

complessa, e, comunque sia, si potrà sempre dividere. Per ora io sostengo la prima parte della sua proposizione relativa alla soppressione della prima classe.

In questa prima classe si assoggettano alla tassa tra le cento lire e le lire venti. Non esisteva nel primo progetto di legge, e fu una delle belle innovazioni introdotte in questo secondo progetto; ma stimo che tristi saranno le conseguenze se la Camera accetterà questa modificazione introdotta dal Ministero ed accettata dalla Commissione, senza che neppure una ragione siasi addotta per giustificarla.

Finora quanto sono stati gli oratori, i quali hanno parlato dello scopo che si propone questa legge, tutti unanimi hanno detto che si tratta d'imporre una tassa sopra i segni dell'agiatazza, desumendola da certi indizi principali coi quali suole palesarsi. Ora domando se alcuno di voi voglia ammettere potersi considerare qual segno di agiatezza il pagamento di una pigione da 100 a 20 lire, secondo le diverse località, oppure se questo fitto non esprima il puro necessario per poter avere un ripostiglio da ricoverarsi dalle intemperie. Dunque, se ciò è, non sarebbe più sull'agiatazza o sulla ricchezza che voi imporreste questa tassa, ma bensì sulla necessità e sulla miseria. Ognuno di voi potrà richiamarsi alla memoria le condizioni infelici in cui si trovano quei poveri cittadini i quali abitano locali che sono pigionati a tal prezzo.

Ognuno sa che una gran parte di questi per poter raccogliere la somma necessaria onde pagare mensilmente o semestralmente la loro quota di fitto, è obbligata di ricorrere o alla pietà altrui, oppure di portare al Monte di Pietà quelle poche masserizie che possiede.

Dicendo questo, signori, io stimo di non esagerare, ma di attenermi alla pura verità; ora, che ne avverrà se mantenete questa prima classe d'imposta? Ne avverrà che, qualora questi poveri individui non si trovino capaci di pagare questa quota, bisogna procedere contro di essi con tutto il rigore che richiedono le leggi fiscali, e quindi sarete obbligati a procedere al sequestro ed all'incanti di quelle poche masserizie che si trovano in questi poveri abituri per ottenere l'imposta dovuta.

Queste sevizie avranno per effetto di produrre una profonda irritazione nelle classi povere senza che la finanza ne possa d'altronde ricavare grande vantaggio. Infine poi quale ne sarà l'ultima conseguenza? Che una gran parte di queste piccole quote d'imposta rimarranno inesigibili per impossibilità di riscuoterle, ed il fisco si rimarrà colle spese fatte.

Dunque umanità e giustizia esigono che si faccia scomparire questa classe d'imposta dalla tabella e si cominci quindi dalla classe che viene subito dopo, la quale contempla i fitti da 150 a 500 per la prima categoria e per l'ultima da 40 ad 80 lire.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Sorgo anch'io per appoggiare la prima parte della proposta dell'onorevole deputato Bottone.

Per verità, se si considera che la tutela governativa è doppia, cioè quanto alle persone è quanto alle sostanze; se si considera che della tutela governativa quanto alle persone abbisognano anche le classi inferiori della società, si dovrebbe concludere che esse devono contribuire ai carichi pubblici per quella tutela. Se non che incontrasi una grave difficoltà. Bentham disse: *De ce que l'on a une tête, il ne s'ensuit pas qu'on ait autre chose.*

DEMARCHI. Bentham non ha parlato francese.

MICHELINI. Se Bentham non ha parlato francese, le sue opere sono state pubblicate originalmente in francese dal

celebre ginevrino Dumont da cui furono tradotte dai manoscritti inglesi.

Avvi adunque una ragione assai ovvia ed incalzante di escludere le classi le più misere della società dal pagamento dell'imposta, e questa ragione è l'impossibilità di pagarla.

Si aggiunga ancora che esse non possono farsene rimborsare, aumentando il prezzo del lavoro, dai manufatturieri ai quali prestano la loro opera, perchè l'imposta non aumenterà la domanda di lavoro e non ne scemerà l'offerta. Rimanendo quindi sempre eguale il prezzo del lavoro, l'imposta sarà pagata dai contribuenti; e ciò continuerà ad essere così finchè o per mortalità o per emigrazione scemi la popolazione delle classi operaie.

Per questi motivi appoggio la proposta Bottone.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Vengo anch'io ad appoggiare la proposta dell'onorevole deputato Bottone, qui propugnata dai deputati Michelini e Lanza; io non ripeterò gli argomenti che da altri, meglio che non potrei farlo io stesso, vennero già svolti, ma mi servirò di un argomento non ancora affacciato, che traggio dalle parole medesime della relazione e che, a mio giudizio, fa toccare con mano che, qualora questa tabella venisse approvata dalla Camera nei termini in cui è stata formulata dalla Commissione, si verrebbe a commettere la più flagrante ingiustizia.

La Camera ricorda che nel seno della Commissione venne fatta la proposta di diminuire la tassa in ragione del numero dei membri componenti la famiglia del contribuente, e questa proposta, come appare dai termini della relazione, non venne accolta favorevolmente, e venne anzi respinta sulla considerazione che se nell'altro progetto di legge erasi adottata questa massima, ciò si fece in vista di un compenso nell'aumento attribuito a coloro che non avevano il peso della famiglia, e perchè d'altronde esigea, da parte di chi voleva fruirne, nozioni che si risolvono in perditempo e che non si compensano col vantaggio tenuissimo che se ne ricava. Venne adunque respinta questa proposta che però era fondata sui principii sacrosanti di giustizia, cosicchè avverrà facilmente nel sistema del Ministero e della Commissione che molte povere famiglie non potranno godere dell'esenzione proposta.

È certo difatti che un padre di numerosa famiglia sarà obbligato a provvedersi un alloggio più ampio d'alquanto di quello che avrebbe preso se avesse avuto minor famiglia, a talchè il fitto dovrà necessariamente eccedere il limite fissato dalla Commissione e dal Ministero. Tutti sanno che le famiglie degli operai sono per lo più numerose, e tutti sanno altresì, colla somma di lire 100, per la città di Torino, e colla somma di lire 20 pei comuni di popolazione inferiore a 1600 abitanti, il padre d'una famiglia alquanto numerosa non potrà certamente trovare necessario ricovero senza eccedere il limite sopraddetto.

Tutti noi conosciamo i piccoli paesi, e sappiamo che anche nei luoghi dove le abitazioni sono, per così dire, deserte, dove gli abitanti espatriano, tuttavia il proprietario, che ha già da pagare le imposte sui fabbricati per quelle abitazioni che vogliono affittare, non possono accordare un alloggio ad una famiglia composta di cinque o sei individui, che non ecceda le lire 20, e così succede nella città di Torino, come in

quella di Genova, ove non si troverà mai la più angusta, la più meschina abitazione che non ecceda nel fitto la somma di lire 100 e di lire 80 rispettivamente quando si tratta di dar ricovero a cinque o sei individui.

Ecco dunque l'ingiustizia che risulterà da questa legge, qualora la tabella venga approvata nei termini in cui fu proposta, che, cioè, l'esenzione non potrà mai profittare ai padri di numerosa famiglia che ne sono più meritevoli.

Tutti dobbiamo convenire che un padre di numerosa famiglia che si trova nelle stesse identiche condizioni in cui si trova un altro individuo che non ha figliuolanza, è meritevole di maggior riguardo, e siccome pel numero della famiglia ha bisogno di un'abitazione più ampia e così di un fitto più elevato, non potrà essere compreso in questa esenzione.

Laonde, se in realtà volete che questa esenzione profitti almeno a quelli che meritano maggiormente di profittarne, accettate la proposta dell'onorevole deputato Bottone, ed allora voi verrete proprio a favorire quelle famiglie che sono più meritevoli di un tal favore.

Ma se la Camera approvasse questa tabella nei limiti in cui è concepita, certamente si escluderebbero tutti i padri di numerosa famiglia, locchè sarebbe evidentemente ingiusto.

Un'altra ragione poi emerge dai termini della stessa relazione, e si è che questa imposta potrebbe produrre poco, e che certamente necessiterebbe anche molto tempo e molte spese per designare queste famiglie che si volessero sottoporre all'imposta.

Rifletta la Camera che si tratta di un'imposta stabilita in ragione del 5 per cento, e che queste famiglie dispensate dall'imposta, secondo la proposizione del deputato Bottone non sarebbero che quelle che pagano al disotto delle 150 lire in Torino e al disotto delle lire 40 negli altri comuni; che in conseguenza quest'imposta non potrebbe rendere che una piccola somma all'erario...

Voci. È il prodotto più essenziale!

BIANCHERI. Si rifletta per contro che potrebbe portare gravi spese di riscossione, pel grande numero degli impiegati che si renderebbe necessario; e finalmente la proposta Bottone dev'essere adottata, perchè quest'esenzione non venga ad essere nell'applicazione una derisione per quelle famiglie che ne hanno più bisogno. Io prego quindi la Camera ad accettare l'emendamento del deputato Bottone.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Secondo il desiderio da alcuni manifestato, si stamperà la tabella proposta dal deputato Bottone.

Domani essendo giorno festivo, consulto la Camera se intenda di tenere seduta, oppure se voglia rimandarla a posdomani.

(Dopo prova e controprova, la seduta è rimandata a posdomani.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di giovedì:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale-mobiliare.